

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 673<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 11 GENNAIO 1963

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

<b>CONGEDI</b> . . . . .	Pag. 31403	<b>MENCARAGLIA</b> . . . . .	Pag. 31434
<b>DISEGNI DI LEGGE:</b>		<b>MONNI, relatore</b> . . . . .	31403 e <i>passim</i>
Presentazione: . . . . .	31403	<b>NENCIONI</b> . . . . .	31411, 31425
« Delegatione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » (2367) (Procedura urgentissima) (Seguito della discussione):		<b>PALERMO</b> . . . . .	31431
<b>BATTAGLIA</b> . . . . .	31406	* <b>PAPALIA</b> . . . . .	31416
<b>Bosco, Ministro di grazia e giustizia</b> . . . . .	31404	<b>PICCHIOTTI</b> . . . . .	31407 e <i>passim</i>
	e <i>passim</i>	<b>OTTOLENGHI</b> . . . . .	31421
<b>BUSONI</b> . . . . .	31404	<b>SAND</b> . . . . .	31425
<b>CALEFFI</b> . . . . .	31404	<b>TERRACINI</b> . . . . .	31427, 31443
<b>CAPALOZZA</b> . . . . .	31405 e <i>passim</i>	Votazione a scrutinio segreto . . . . .	31422, 31423
<b>CHABOD</b> . . . . .	31438	<b>INTERPELLANZE:</b>	
<b>GAVA</b> . . . . .	31429	Annunzio . . . . .	31443
<b>GIANQUINTO</b> . . . . .	31407	<b>INTERROGAZIONI:</b>	
<b>LEONE</b> . . . . .	31420, 31436	Annunzio . . . . .	31444
<b>MAGLIANO</b> . . . . .	31441		
<b>MARAZZITA</b> . . . . .	31428		

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.



## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**PRESIDENTE** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri

**CEMMI**, *Segretario*, dà lettura del processo verbale

**PRESIDENTE** Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE** Hanno chiesto congedo i senatori: Baracco per giorni 1, Bussi per giorni 1, Molinari per giorni 1, Sibille per giorni 1, Zane per giorni 1 e Zannini per giorni 1

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi

### Presentazione di disegni di legge

**BOSCO**, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE** Ne ha facoltà.

**BOSCO**, *Ministro di grazia e giustizia*. A nome dei Ministri dell'interno e delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli Enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale alle tasse di bollo sui documenti di trasporto di persone, ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria » (2422).

A nome del Ministro dell'interno, ho inoltre l'onore di presentare il seguente disegno di legge:

« Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del Continente africano » (2423).

**PRESIDENTE**. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alla Commissione competente.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto » (2367) (Procedura urgentissima).**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto ».

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sui due ordini del giorno presentati. Il primo è quello dei senatori Parri, Caleffi e Terracini.

**MONNI**, *relatore*. Il parere della Commissione corrisponde esattamente a quanto stamane ha dichiarato il Ministro in sede di discussione generale.

Non si può stabilire una norma generale, ma il Governo è pregato dalla Commissione di considerare con benevolenza tutti quei casi che meritano particolare attenzione, secondo i criteri indicati dai presentatori dell'ordine del giorno. Noi non siamo contrari.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Non debbo che ribadire quel che ho detto questa mattina: accetto lo spirito dell'ordine del giorno e accetto l'ordine del giorno stesso come raccomandazione, ma nei limiti che ho avuto l'onore di esporre. È chiaro infatti che i provvedimenti di grazia vanno istruiti caso per caso; non si può fare una proposta generica per tutte le domande di grazia pendenti che abbiano attinenza con i fatti politici di un certo periodo. Ripeto, pertanto, che accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Caleffi, mantiene il suo ordine del giorno?

C A L E F F I . Ci rendiamo conto della difficoltà di un esame generale e generico; peraltro raccomandiamo vivamente che sia tenuto presente lo spirito con il quale è stato presentato l'ordine del giorno, che trascende anche qualsiasi considerazione di parte. Siamo quindi certi che l'onorevole Ministro metterà particolare impegno nell'esame di queste pratiche.

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno dei senatori Busoni, Picchiotti, Milillo ed altri.

M O N N I , *relatore.* Con questo ordine del giorno si chiede l'impegno del Governo di integrare i provvedimenti di clemenza disposti con il disegno di legge in discussione con un provvedimento che annulli tutte le sanzioni disciplinari inflitte ai pubblici dipendenti.

In Commissione si è già fatto cenno a questo problema; la Commissione non è contraria a che il Governo esamini l'opportunità di una concessione di questo genere, che però non ha nulla a che vedere con il disegno di legge per la concessione dell'amnistia e dell'indulto.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, mi associo alle considerazioni dell'onorevole relatore. La materia certamente non può formare oggetto della leg-

ge di delegazione al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 79 della Costituzione; non si tratta infatti di condonare pene relative a reati. Tuttavia, in relazione alle considerazioni che sono svolte nell'ordine del giorno, il Governo prenderà in attento esame la materia al fine di presentare, eventualmente, un disegno di legge in proposito. Non posso però assumere un impegno preciso, categorico, in questo senso, perchè la materia interessa tutte le Amministrazioni dello Stato e quindi il Consiglio dei ministri nel suo insieme.

Per il momento quindi posso dire solo che l'invito rivolto al Governo con questo ordine del giorno sarà preso nella più attenta considerazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Busoni, mantiene il suo ordine del giorno?

B U S O N I . Desidererei dire al rappresentante del Governo che noi abbiamo presentato un ordine del giorno, anzichè un emendamento, proprio perchè ci rendiamo conto che la materia non può rientrare nel disegno di legge per l'amnistia e l'indulto. Tuttavia resta inconcepibile, mentre si approva un atto di clemenza per i delitti, che si debba attendere ancora, dopo molti anni, da parte dei pubblici dipendenti, un atto che li liberi dalle sanzioni disciplinari che hanno ostacolato o addirittura impedito il naturale svolgimento della carriera; e mi riferisco particolarmente, onorevoli colleghi, a quei dipendenti degli enti statali che attuarono lo sciopero per la famosa legge maggioritaria o truffa. Essi furono ampiamente riconosciuti meritevoli di essere assolti dalla maggioranza degli elettori italiani, e quindi, dopo che la Camera dei deputati, il 2 dicembre 1953, votò all'unanimità un ordine del giorno analogo a questo, non si comprende perchè, inesplicabilmente, il provvedimento poi non sia stato attuato; forse perchè, pensiamo, l'ordine del giorno fu approvato da un solo ramo del Parlamento, cioè dalla Camera dei deputati, e non fu presentato anche al Senato. Comunque noi, avendo presentato oggi un ordine del giorno analogo a

quello a suo tempo approvato dalla Camera, supplendo con ciò alla carenza che si era allora determinata, diciamo al Governo che è necessario considerare la situazione e provvedere affinché questo indispensabile atto di giustizia sia una buona volta compiuto nei riguardi di coloro che attendono da tanti anni.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge.

Si dia lettura dell'articolo 1.

**C E M M I**, *Segretario*:

#### Art. 1.

(*Amnistia*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire un milione;

b) per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante preveduta dall'articolo 62, n. 4 del Codice penale;

c) per il delitto di lesioni personali lievissime, preveduto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585 in relazione all'articolo 577 capoverso dello stesso Codice;

d) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena, non superiore nel massimo a lire due milioni.

**PRESIDENTE.** Alla lettera a) di questo articolo sono stati proposti due emendamenti identici, tendenti a sostituire le parole « un milione » con le altre « due milioni », uno da parte dei senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita e Ottolenghi e l'altro da parte dei senatori Capalozza e Gramegna.

Il senatore Capalozza ha facoltà di svolgere l'emendamento.

**CAPALOZZA.** L'illustrazione dell'emendamento l'ho già fatta in sede di discussione generale. Perciò ricorderò soltanto all'Assemblea che l'articolo 31 del Codice di procedura penale detta che « appartiene al Pretore la cognizione dei reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva ».

Questo richiamo al Codice, unitamente alle considerazioni che ho fatto questa mattina, mi conforta nella speranza che l'emendamento venga accolto.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

**MONNI**, *relatore*. La Commissione, signor Presidente, ha potuto constatare, riesaminando attentamente le disposizioni che concernono i reati di competenza del Pretore, che vi sono casi in cui la pena pecuniaria raggiunge, anche per reati di competenza pretoria, i due milioni di lire. Quindi, poiché si è detto e ripetuto, ed è ormai pacifico, che con questo provvedimento vengono amnistiati tutti i reati di competenza del Pretore, è chiaro che la cifra di un milione per le pene pecuniarie deve essere portata a due milioni.

La Commissione pertanto non è contraria all'emendamento.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**BOSCO**, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, dichiarerò, alla fine di questo mio intervento, che sono d'accordo con l'emendamento e con le considerazioni svolte dalla Commissione; desidero tuttavia dire brevemente il motivo per cui il Governo ha ritenuto di proporre la limitazione ad un milione.

È esatto quanto ha detto il senatore Capalozza, cioè che appartiene alla competenza del Pretore il reato punibile con pena detentiva non superiore ai tre anni e con pena pecuniaria senza limiti di somma. Il Codice del 1930 prevedeva la competenza del Pretore per i reati punibili con pena pecuniaria fino a 10.000 lire, ma successivamente tale limitazione è stata abolita; quindi non vi sono più limitazioni per quanto riguarda il massimo della pena pecuniaria nei reati di competenza pretoria. In relazione a questa modifica apportata al Codice di procedura penale, la precedente amnistia non recava limitazioni per quanto riguarda la pena pecuniaria. Ma non bisogna dimenticare ciò che ho avuto l'onore di dire questa mattina, cioè che nel sistema delle precedenti amnistie la disposizione generale relativa ai reati amnestiabili si riferiva ai reati comuni e non a quelli finanziari, per i quali le leggi speciali stabiliscono pene pecuniarie elevate.

Con questo disegno di legge noi abbiamo rovesciato il sistema, dichiarando l'amnestiabilità di tutti i reati finanziari che rientrino nei limiti indicati. È necessario allora prevedere anche un limite massimo per la pena pecuniaria. Era parso opportuno fissare tale limite nella cifra di un milione, che salvaguardava tutti i reati di competenza pretoria previsti dal Codice penale. Tenendo conto tuttavia degli inasprimenti di pena pecuniaria previsti da talune leggi speciali, il Governo non si oppone alla proposta di elevare il limite a due milioni. Non bisogna però andare al di là, dovendosi tener presente che questa legge riguarda tutti i reati finanziari.

**NENCIONI.** Ci sono reati finanziari puniti con un minimo di due milioni.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Ho già detto che eccezioni al principio dell'amnestiabilità dei reati finanziari ci sono e devono essere mantenute.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti lo emendamento sostitutivo proposto dai se-

natori Picchiotti, Jodice e altri e dai senatori Capalozza e Gramegna, accettato dalla Commissione e dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sempre alla lettera a) i senatori Battaglia e Venditti hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine della stessa lettera a), il seguente periodo: « per i delitti comuni e non superiore nel massimo a lire 10 milioni per i reati finanziari ».

Il senatore Battaglia ha facoltà di svolgerlo.

**BATTAGLIA.** Signor Presidente, credo di aver già spiegato questa mattina la ragione d'essere dell'emendamento. Se non elevassimo la misura della pena pecuniaria prevista sia all'articolo 1 che all'articolo 2, l'amnistia e l'indulto risulterebbero ben poco operativi nei confronti dei reati finanziari. Per detti reati sono, infatti, previste pene che raggiungono limiti che vanno spesso al di sopra dei due milioni. Così essendo, onorevole Ministro, nessuno degli interessati andrà a pagare l'importo dei diritti evasi se non potrà godere dell'amnistia o del condono.

Supponiamo che qualcuno sia condannato a pagare una multa di dodici milioni per aver evaso un'imposta, poniamo, di due milioni. Chi avrà interesse a pagare i due milioni di lire, importo dell'imposta evasa, per ottenere l'indulto solo di una somma uguale? È evidente, quindi, che vi è il pericolo — se non addirittura la certezza — che l'indulto e l'amnistia restino inoperanti, con la conseguente difficoltà del recupero delle imposte evase, proprio perchè l'interessato non sarà spinto a corrispondere la somma che è tenuto a pagare.

Ecco perchè, signor Presidente, chiedo che sia accolto l'emendamento alla lettera a) dell'articolo 1 e che esso sia altresì tenuto presente in sede di articolo 2.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**MONNI**, *relatore*. La materia è stata attentamente considerata dalla Commissione, nel corso della discussione del disegno di legge. La Commissione non è favorevole all'emendamento.

**BOSCO**, *Ministro di grazia e giustizia*. Neppure il Governo, signor Presidente, è favorevole all'emendamento.

**PRESIDENTE**. Metto ai voti lo emendamento dei senatori Battaglia e Venditti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita ed Ottolenghi hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere alla lettera *b*), in fine, il seguente periodo: « nonchè per il delitto previsto dal primo capoverso, n. 1, dell'articolo 640 del Codice penale e per la multa ad esso conseguente, purchè ricorra l'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, del Codice penale ».

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

**PICCHIOTTI**. Questo emendamento è una conseguenza, a me sembra, ferrea di quanto è stabilito alla lettera *b*) dell'articolo in esame, dove si concede l'amnistia per il delitto di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale.

Che cosa significa questo? Che per il furto aggravato la pena edittale supera i tre anni e sale a quattro anni; se però si ha il danno di tenue entità, la pena edittale torna a tre anni, e quindi il reato viene amnistiato.

La situazione è analoga per la truffa, onorevoli colleghi, perchè il delitto previsto dall'articolo 640 del Codice penale è amnisticabile in quanto rientri nella pena edittale di tre anni; ma c'è l'aggravante quando la truffa, invece di essere commessa a danno di un privato, è commessa a danno dello Stato. Osservai ieri che questo determina una si-

tuazione veramente paradossale da parte dello Stato, il quale dice: « Se truffi il cittadino, rientri nell'amnistia; se truffi me, io non ti perdono; cioè, io che ti dovrei perdonare e che ti concedo l'atto di clemenza, non perdono il danno fatto a me ».

Ma se la truffa verso lo Stato ha gli stessi caratteri ed è accompagnata dalle stesse condizioni di cui all'articolo 62, n. 4, del Codice penale, cioè del danno di speciale tenuità, proprio non so perchè anche la truffa non debba beneficiare dell'amnistia così come è previsto per il furto di legname con l'aggravante che eleva a quattro anni la pena.

Mi pare che questa sia una conseguenza indeclinabile, che prego i colleghi di voler tenere presente, accogliendo questo emendamento.

**GIANQUINTO**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GIANQUINTO**. In verità, l'emendamento del collega Picchiotti risponde ad un'esigenza di inderogabile e profonda giustizia e merita, ritengo, una considerazione particolarmente attenta da parte dell'Assemblea.

Più volte, durante la discussione generale, da tutti i settori è stata avvertita l'esigenza di evitare discriminazioni ed esclusioni ingiuste.

Anche la relazione del Governo al disegno di legge sembra ispirarsi a questi criteri, laddove dice che « per le considerazioni che si impongono in materia di reati che, pur essendo obiettivamente aggravati dalla legge per il concorso di particolari circostanze, non appaiono, tuttavia, per la tenuità del danno prodotto ovvero per la peculiarità della infrazione, rilevanti al punto da considerare l'esclusione, il disegno di legge prevede in dette ipotesi una più larga clemenza ».

Però non sempre il disegno di legge applica questi giusti criteri; talvolta anzi li viola in maniera grave, come avviene ad esempio nel caso della truffa.

La truffa è un delitto che nella sua forma semplice — dico queste cose per i colleghi che non conoscono la materia penale — comporta una pena edittale da sei mesi a tre anni; come tale, quindi, è compresa nell'area dell'amnistia.

Però spesso accade che la truffa si presenta aggravata; concorrono, cioè, una o più aggravanti. In tal caso la pena edittale viene aumentata sino ad un terzo, arrivando a quattro anni; in tal caso, la truffa aggravata sarebbe esclusa dall'amnistia.

Però, *summum jus, summa iniuria!* Nella pratica, che cosa si verifica? Che con le aggravanti possono concorrere una o più circostanze attenuanti. In tal caso, quando il giudice abbia fatto il confronto fra aggravanti ed attenuanti, qualora ritenga che le circostanze attenuanti equivalgano alle circostanze aggravanti, il fatto viene considerato truffa semplice e quindi il delitto rimane compreso nell'amnistia perchè la pena edittale, non considerate le aggravanti non supera i tre anni.

Onorevoli colleghi, ecco un esempio pratico: Tizio truffa, in danno di un privato, alcuni milioni e gli cagiona un danno di rilevante entità: è truffa aggravata. Il giudice del merito ritiene che concorrano anche circostanze attenuanti generiche, ritiene che le circostanze attenuanti generiche siano equivalenti alle aggravanti ed elimina le une e le altre; Tizio che ha truffato il suo prossimo e gli ha prodotto un danno patrimoniale di rilevante entità usufruisce dell'amnistia. Ciò risponde ad un criterio di equilibrio e di giustizia. Ma a questo punto, onorevole Bosco, nel progetto del Governo si apre, si spalanca una vera e propria voragine che bisogna colmare perchè altrimenti il Senato oggi, respingendo l'emendamento Picchiotti, approverebbe una legge estremamente ingiusta.

Ci sono, onorevoli colleghi, alcune ipotesi di truffa di poche decine di lire, di poche centinaia di lire che tuttavia sono assolutamente escluse dall'amnistia. Chi faccia uso, in un tram di un'azienda municipalizzata di trasporto, di un biglietto già usato o usufruisca di un vaporino a Venezia non pagando il biglietto o usando l'abbonamento scaduto o

un biglietto scaduto, consuma una truffa in danno dell'azienda municipalizzata di trasporto, che è ente pubblico per giurisprudenza costante. Si tratterà di una truffa di 80 lire, di 200 lire ai danni dell'azienda, ma, se costui viene scoperto e capita un ispettore zelante, questi fa la denuncia. Ed in verità pendono davanti alle varie Procure della Repubblica d'Italia molte denunce di questo tipo. Ebbene, onorevoli colleghi, la truffa consumata a danno di un ente pubblico è punita con pena autonoma che va da 1 a 5 anni indipendentemente dal danno che cagiona il soggetto attivo del reato. Poichè quindi questo tipo di truffa in danno di un ente pubblico di trasporto — caso tipico — che comporta una pena edittale da 1 a 5 anni, è assolutamente escluso dall'amnistia, anche se il danno è di irrilevante entità, ecco allora il raffronto: chi consuma una truffa a danno di un privato, cagionandogli un danno di particolare gravità, può usufruire dell'amnistia se concorrono circostanze attenuanti; e chi invece consuma una truffa di poche centinaia di lire a danno di un'azienda municipalizzata di trasporto, o a danno delle Ferrovie dello Stato per un passaggio su un accelerato da Roma alla stazione più vicina, anche se risarcisce il danno, onorevoli colleghi, è escluso dall'amnistia.

È giustizia oggettiva questa, onorevoli colleghi, o non si tratta invece di una patente ingiustizia che offende quel principio di armonia e di proporzione che deve reggere ogni legge sostanziale, e particolarmente una legge di clemenza? Proprio noi di questa parte del Senato siamo assertori del principio che il patrimonio delle pubbliche aziende è patrimonio di tutti, è vero, e merita una particolare tutela, una severa tutela, ma respingiamo il criterio che la severità della tutela debba diventare ingiustizia ed eccesso.

Lo stesso senatore Monni ha detto che la clemenza trova il suo limite nella difesa del pubblico interesse. D'accordo, senatore Monni. Ma ella crede che non si possa trovare il modo di eliminare dal disegno di legge l'assurdo clamoroso per cui un caso di truffa di irrilevante entità sarebbe assolutamente escluso dall'amnistia mentre a chi truffa molti milioni si darebbe la possibilità di gio-

varsi del provvedimento di amnistia? Lo emendamento del collega Picchiotti va incontro a questa esigenza, in quanto tende a stabilire l'amnistia del reato quando la truffa in danno di un ente pubblico cagiona all'ente medesimo un danno di speciale tenuità. In questo caso, infatti, non vi è lesione grave del pubblico interesse. D'altra parte, nello stesso tempo si afferma un principio di severità nella tutela del patrimonio pubblico, escludendo dall'amnistia la truffa quando non produca un danno di speciale tenuità. Senza l'approvazione di questo emendamento, domando al collega Monni se egli potrebbe dire che il progetto realizzi il principio che egli ha indicato, cioè a dire che il provvedimento di clemenza deve essere strumento di rasserenamento nei rapporti civili e sociali. Se i principi debbono trovare attuazione nelle norme di legge, ebbene, questo è un caso tipico in cui occorre trasfondere i principi nelle concrete disposizioni di legge.

Io ho l'impressione, signor Ministro, che questo caso sia sfuggito all'attenzione dei suoi uffici; esso invece non è sfuggito a noi, che siamo ancora, nei limiti di tempo di cui possiamo disporre, avvocati militanti. Si tratta di casi pratici che ci vengono sottoposti nei nostri studi. Ecco il contributo positivo che noi portiamo nell'elaborazione di questo disegno di legge.

Concludendo, scongiuro veramente i colleghi di approvare questo emendamento; altrimenti la povera gente direbbe che sono sempre gli straccetti a pagare e che favoriti invece sono quelli che più danneggiano il prossimo. Accogliendo questo emendamento, si equilibrerebbe la legge e si affermerebbe nello stesso tempo il principio della severa difesa della pubblica azienda.

Se eventualmente la Commissione dovesse trovare difficoltà, non so quanto fondate, ad accogliere l'emendamento, vorrei pregare i colleghi di vedere se non sia il caso di fissare una cifra, cioè di stabilire che, se la truffa supera una determinata somma, il reato non è amnistiato, mentre è amnistiato se la truffa in danno di un ente pubblico cagiona all'ente stesso un danno non superiore alla cifra indicata.

Preciso però che quanto propongo rappresenta una subordinata, poichè ritengo che l'emendamento debba avere il consenso unanime del Senato.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

**M O N N I , relatore.** La sostanza dell'emendamento fa riflettere, ma vi è una difficoltà formale.

Il primo capoverso dell'articolo 640 del Codice penale stabilisce che la pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da lire 24.000 a lire 120.000. Quindi, anche supponendo l'applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 62, n. 4, cioè l'attenuante del danno particolarmente tenue, la pena editale è comunque superiore ai 3 anni.

**O T T O L E N G H I .** Ma si propone un'eccezione. (*Interruzione del senatore Gianquinto*).

**M O N N I , relatore.** Vorrei pregare i colleghi di ascoltarmi. Il caso di furto di legna o di piante nei boschi è completamente diverso. Non esiste nel Codice un'ipotesi specifica di furto di legna o di piante nei boschi. Si può arrivare all'aggravante quando si presume la violenza sulle cose, che può essere o non contestata in quanto si può rubare la legna nei boschi senza toccare alcuna pianta, e quindi senza che sia necessaria la violenza sulle cose. (*Interruzione del senatore Picchiotti*).

Signor Presidente, se mi si lascia rispondere va bene, diversamente d'ora in poi manifesterò il parere della Commissione con due sole parole.

**P R E S I D E N T E .** Onorevole Monni, non dubiti che tutelerò il suo diritto di parlare.

**M O N N I , relatore.** Dicevo che bisognerebbe superare una difficoltà che non è lieve.

Il numero 1 dell'articolo 640 dice: « Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o con il pretesto di

far esonerare taluno dal servizio militare... ». Penso che in questo caso, il Governo ed il Ministro proponente non abbiano tanto considerato l'ipotesi di maggiore o minore gravità, quanto la natura del reato commesso a danno dello Stato o di altri enti pubblici.

Mi sembra che la difficoltà maggiore sia quella che ho indicato; nella sostanza, non avrei nulla in contrario ad accedere alla tesi or ora sostenuta dal collega di parte comunista. Comunque il Ministro dirà il suo parere.

**P R E S I D E N T E .** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**B O S C O ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei innanzitutto fare una considerazione di carattere generale. Ieri nell'eloquente discorso del senatore Picchiotti abbiamo udito una strenua difesa del principio che non bisogna fare una scelta fra reati « simpatici » e « antipatici ». Il senatore Picchiotti ha espresso l'avviso che, una volta fissato il parametro entro il quale si deve concedere o non concedere l'ammnistia, il legislatore non dovrebbe commettere il peccato di fare una scelta fra reati « simpatici » e « antipatici » per aumentare o diminuire il tetto del parametro.

Ora, potrei dire: chi è senza peccato scagli la prima pietra, perchè con questo emendamento anche il senatore Picchiotti ha commesso peccato scegliendo un reato « simpatico », quello della truffa aggravata.

Per rafforzare la sua tesi il senatore Picchiotti si è riferito all'eccezione per i furti di piante nei boschi, proposta dallo stesso disegno di legge governativo. Ma il senatore Picchiotti non ha tenuto conto che noi non ci siamo riferiti a tutti i tipi di furto, ma solo a quel tipo particolare di furto che è il furto di piante nei boschi, che è proprio della povera gente delle zone di montagna. Ecco la giustificazione, direi quasi obiettiva, dell'esclusione contenuta non solo in questo provvedimento di amnistia, ma anche in quello del 1959 e in quelli precedenti.

Se oggi, invece, si volesse elevare a principio questa eccezione quando sussista una

circostanza attenuante determinata dal tenue valore della cosa di cui il reo si è appropriato, allora bisognerebbe evidentemente estendere l'ammnistia a tutti i tipi di reato contro la proprietà.

Come ha ricordato il senatore Monni, nel capoverso dell'articolo 640, sono previste delle ipotesi particolarmente gravi, non solo in quanto persona offesa dal reato è lo Stato od altro ente pubblico, e quindi la generalità dei cittadini, ma altresì in quanto l'arteficio od il raggiro si manifesta in modo da arrecare nocumento al prestigio della Pubblica Amministrazione, come nel caso in cui il fatto sia commesso con il pretesto di non far compiere a taluno il servizio militare, che corrisponde ad un preciso dovere del cittadino, oppure si manifesta con particolare intensità di dolo, come nel caso in cui il fatto sia commesso ingenerando nella persona offesa il timore di pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

Per queste considerazioni il Governo non è favorevole ad includere la truffa aggravata tra i reati amnistiabili.

**G I A N Q U I N T O .** Non si potrebbe trovare una formula di compromesso, dicendo per esempio, « purchè il danno non superi le 10.000 lire »?

**B O S C O ,** *Ministro di grazia e giustizia.* La tenuità del danno è una circostanza attenuante preveduta per tutti i delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio; quindi, prevedere soltanto questo caso significherebbe fare veramente una scelta a favore di un reato di particolare gravità.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Picchiotti, Jodice ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

*(Non è approvato).*

Dobbiamo ora esaminare una serie di emendamenti riguardanti i reati commessi a mezzo della stampa.

Si dia lettura di tali emendamenti.

C E M M I , *Segretario:*

« Dopo la lettera b), inserire la seguente:

" c) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni 6 e con pena pecuniaria congiunta a detta pena " »;

« In via subordinata, inserire la seguente:

" c) per il reato previsto e punito dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, numero 47 " »;

« In via ulteriormente subordinata, inserire la seguente:

" c) per il reato previsto e punito dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione alle norme contenute nella legge 4 marzo 1958, n. 127 " »

NENCIONI, FRANZA;

« Dopo la lettera b), inserire la seguente:

" c) per i reati commessi per mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni sei, ovvero con pena pecuniaria anche congiunta con detta pena »

PICCHIOTTI, JODICE, PAPALIA, MAZZAZITA, OTTOLENGHI;

« Dopo la lettera b), inserire la seguente:

" c) per i reati previsti e puniti dall'articolo 595, 2° capoverso, del Codice penale, in relazione all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 " »

CAPALOZZA, GRAMEGNA, LEONE;

« Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

" e) per i reati previsti e puniti dagli articoli 57 e 57-bis del Codice penale (articolo 1 della legge 4 marzo 1958, n. 127) " »

PAPALIA, CALEFFI, PICCHIOTTI, JODICE, PALUMBO, NENNI GIULIANA.

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare i suoi emendamenti.

N E N C I O N I . Posso quindi svolgere sia l'emendamento principale che quelli subordinati?

P R E S I D E N T E . Certamente; naturalmente poi li voteremo separatamente.

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel nostro emendamento principale è stata ripetuta la dizione del provvedimento di amnistia del 1959, dizione che il Parlamento ritenne allora di approvare per ragioni di giustizia sostanziale.

Occorre tener presente che la disciplina della responsabilità in materia di stampa è precaria; che è pendente dinanzi al Senato il disegno di legge per l'istituzione delle Corti d'onore, che con la riforma a cui si addivenne nel 1958 attraverso l'articolo 1 della legge modificativa dell'articolo 57, n. 1, del Codice penale, si è posta in essere una disciplina perplessa che non ha raggiunto gli obiettivi che la chiara motivazione della sentenza n. 3 del 1956 della Corte costituzionale aveva indicato.

Data questa situazione, nel 1959 il Parlamento ritenne di concedere amnistia per i reati commessi col mezzo della stampa. Ora non si comprende la ragione per cui in questo progetto d'amnistia, che viene a distanza di cinque anni dalla data di sbarramento del precedente provvedimento, si voglia creare una disciplina speciale per i reati di stampa. L'atteggiamento nei confronti della stampa e delle categorie che svolgono la loro attività in tale settore sarebbe mutato da parte del Governo e del partito di maggioranza relativa. Infatti solo la Democrazia Cristiana è arroccata su questa opposizione a qualsiasi manifestazione di clemenza per la stampa: ricercare le ragioni di ciò condurrebbe a conclusioni ovvie, ma interessanti dal punto di vista politico. Vogli'ò tuttavia limitarmi ad esaminare la questione sotto l'aspetto esclusivamente tecnico.

Come ho detto già questa mattina, si può essere ciecamente contrari ad un provvedi-

mento di clemenza, così da definire anacronistica una norma contenuta nella Costituzione della Repubblica e consolidata nella prassi della civiltà; però, una volta che si è superata questa barriera e che si è deciso — quali che siano i motivi — di porre in essere un provvedimento di clemenza, occorre far sì che il provvedimento di clemenza sia quanto più possibile in armonia con la tecnica giuridica e con la strumentalità del diritto. Nel corso della discussione generale, si è parlato da varie parti di considerazioni di umanità, di clemenza e, anche, di moralità. Ora, non vi è moralità se non vi è armonia.

Ma ella, signor Ministro, nella sua replica ha fatto un'acuta osservazione, quando si è domandato: come mai proprio coloro che si richiamano alla necessità assoluta dell'armonia, asserendo che la dosimetria penale ha già creato delle categorie tra i reati, così che discriminare ulteriormente sarebbe illegittimo, come mai proprio coloro che sostengono questa tesi, vogliono poi una discriminazione per taluni reati? Questa sua acuta osservazione è stata ripetuta anche poc'anzi da lei, onorevole Ministro, in risposta al senatore Gianquinto che chiedeva una eccezione al sistema.

Le rispondo, onorevole Ministro, che questa sua osservazione può essere fondata per l'eccezione che si chiedeva poc'anzi, ma non lo è per la materia della stampa. Infatti, sebbene questo sia ignorato dal testo governativo, la stampa ha una disciplina speciale, essendo regolata da una legge speciale. È inutile allora far richiamo all'armonia del sistema del Codice penale perchè è stata se mai la legge speciale a creare una disarmonia, e tocca ora alla legge ordinaria ristabilire l'armonia. (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). Onorevole Ministro, se noi ci attenessimo alle norme del Codice penale, non sorgerebbe alcuna questione. (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). Onorevole Ministro, le dico che l'armonia del Codice penale è stata turbata da una legge speciale, e mi pare che ciò sia di comune conoscenza. L'eccezione da noi proposta è in funzione di una disarmonia apportata al sistema dalla legge speciale.

Esistono dei disegni di legge che tendono a riportare l'armonia correggendo la disarmonia creata dalla legge del 1947. Infatti l'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 — ignorato dal disegno di legge governativo — prevede nel massimo una pena limite che — come già dissi nel 1958 e lo ripeto — non solo non è stata mai irrogata da alcun tribunale, ma alla quale nessun tribunale si è mai avvicinato. Ciò significa che nella politica legislativa il legislatore è andato oltre la qualificazione giuridica dell'azione umana, quale ad esempio (dato che si parla dell'articolo 13, mi riferisco al caso tipico) la diffamazione a mezzo della stampa.

Allora, onorevole Ministro, lasciamo questa questione e vediamo quali sono le ragioni per cui si insiste, in questa sede, affinché il disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica contempli anche questa categoria di reati.

L'articolo 595 del Codice penale è composto di quattro commi. Il primo comma definisce la diffamazione e ne prevede la pena; il secondo comma prevede la diffamazione con attribuzione di fatto determinato; il terzo comma prevede la diffamazione a mezzo stampa senza alcuna differenziazione; il quarto comma prevede che la pena sia aumentata quando oggetto della diffamazione sia un corpo politico amministrativo o giudiziario o una sua rappresentanza, o altra autorità costituita in collegio.

L'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, enuclea l'ipotesi contenuta nel terzo comma dell'articolo 595 del Codice penale, crea una nuova figura di reato, cioè il reato specifico di diffamazione commessa col mezzo della stampa con attribuzione di fatto determinato, e prevede la pena da 1 a 6 anni, mentre il Codice penale prevedeva per la stampa la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a lire cinquemila.

In relazione all'articolo 3 della stessa legge, è sorta la questione della natura della responsabilità del giornalista e della natura della responsabilità del direttore responsabile, prevista e non regolata dalla legge sulla stampa. Tanto che la Corte costituzionale, quando esaminò l'argomento nell'unica

sentenza in materia, la sentenza n. 3 — pronunciata in seguito ad una ordinanza che venne da me provocata dinanzi al Tribunale di Cremona — si trovò di fronte a un grosso problema: definire la funzione del direttore del periodico, al di fuori di norme di legge che ne regolassero l'esercizio e lo scopo.

E la Corte costituzionale dovette, nella motivazione della sentenza, ricostruire dogmaticamente dal nulla la figura del direttore responsabile; essa affermò: « Poichè è menzionata nella legge sulla stampa la figura del direttore responsabile, la logica sua funzione è quella di impedire che, attraverso la stampa, si commettano delle ipotesi criminose previste dall'istituto penale ». E poichè la figura del direttore è tale, naturalmente deve essere bandita la responsabilità obbiettiva prevista dal nostro Codice penale, in quanto è inconcepibile, nella nostra civiltà giuridica, che sussista ancora nel nostro istituto penale la responsabilità obbiettiva soprattutto perchè in contrasto con la Costituzione della Repubblica. Essa aveva trovato una sistemazione dogmatica nella giurisprudenza. La suprema Corte già aveva cercato di dare un diverso contenuto all'istituto della cosiddetta responsabilità obbiettiva, pur previsto in modo espresso dalla norma contenuta nell'articolo 42, terzo comma, del Codice penale, assumendo che l'articolo 40 del Codice penale, all'ultimo comma, prevede che non impedire un evento equivale a cagionarlo; pertanto si addossava al direttore responsabile la responsabilità diretta, personale, di non avere, con la sua opera, impedito l'evento delittuoso.

Ma la Corte costituzionale ha fatto giustizia sommaria di tutta questa costruzione che peraltro dal punto di vista dell'interpretazione sistematica era ineccepibile e logica. La Corte costituzionale è partita da un principio, contenuto come principio fondamentale nella Costituzione della Repubblica, e che costituisce la premessa dell'istituto penale: « la responsabilità penale è personale ». Di fronte a tale principio è caduta tutta la costruzione che 10-15 anni di travaglio giurisprudenziale avevano eretto. Di conseguenza è esclusa qualsiasi responsabilità

quando tra il prevenuto ed il fatto umano anti-giuridico e colpevole che ha prodotto l'evento non vi sia il rapporto diretto costituito da un rapporto materiale e da un rapporto psicologico, cioè la volontà diretta a produrre l'evento. Però, ricostruita la funzione del direttore responsabile, la Corte costituzionale ha ritenuto l'articolo 57 del Codice penale sostanzialmente ed anche formalmente in contrasto con la norma costituzionale. E, nella sua sentenza, la Corte ha rivolto un avvertimento al legislatore ordinario affermando in sostanza: dovete adeguare, anche formalmente, l'articolo 57 del Codice penale alla norma contenuta nell'articolo 27 della Costituzione della Repubblica. E nel 1958 puntualmente il legislatore ordinario ha modificato l'istituto della responsabilità del direttore, adottando peraltro una soluzione perplessa che non ha risolto alcuna delle gravi questioni che si ponevano. Infatti: la legge del 1958, n. 127, all'articolo 1 ha sostituito l'articolo 57 del Codice penale con i nuovi articoli 57 e 57-bis disponendo che, salvi i casi di responsabilità diretta, salvi i casi di concorso, il direttore risponde esclusivamente per *culpa in vigilando* o, più esattamente, per il mancato controllo, che può essere volontario o colposo. La pena prevista è diminuita di un terzo. Ed ecco la sostanza che non ha collocazione nel nostro istituto penale e soprattutto urta contro i canoni posti dalla nostra tradizione giuridica: « è punito a titolo di colpa ». Pertanto, sia pure con una dizione perplessa, si è creata una nuova figura di responsabilità, cioè la responsabilità del direttore, che è la responsabilità per colpa con pena graduata.

Onorevoli colleghi, in un momento in cui sta per essere approvata una legge delega, nel momento in cui si ritiene di dover estinguere con un colpo di spugna reati di un certo rilievo (mi riferisco al furto, alla truffa, alla serie delle frodi, a diverse figure di falso; mi riferisco specialmente a quelle ipotesi che formano ogni giorno la croce e la delizia delle preture e dei tribunali) si vorrebbe escludere indiscriminatamente da questo provvedimento qualsiasi clemenza, qualsiasi comprensione per quanto concerne la

stampa; ed io vorrei sapere per quali motivi, per quali ragioni di armonia, per quali ragioni di carattere sociale e di carattere morale.

Si è detto talvolta che il giornalismo è persecuzione, si sono dette altre parole pesanti, ma non si è impostato il problema se non in modo assolutamente velleitario e fermandosi soltanto alle definizioni o pseudo-definizioni. Il problema che ci assilla oggi è questo: di fronte ad ipotesi criminose di furto, di truffa, di frode, di falso, che vengono amnistrate, non si comprende come si escluda dall'amnistia un'ipotesi colposa che la realtà e la Corte costituzionale hanno delineato come ipotesi di mancato controllo. Non voglio considerare queste ipotesi nella realtà; ci dobbiamo fermare a delle ipotesi astratte, nel varare un provvedimento di clemenza, perchè se scendessimo ad ipotesi concrete, violando le regole di una corretta metodologia, dovremmo fare una casistica alla quale si opporrebbe altra casistica. Dobbiamo quindi fermarci, ripeto, alle ipotesi astratte, poichè questo è l'unico metodo scientifico e pratico che il legislatore deve adottare per arrivare a delle conseguenze in armonia con la sua funzione. Di fronte alle varie ipotesi, anche se non si ritenesse di adottare il criterio che è stato adottato nel 1959, si potrebbe scendere alla subordinata comprendendo nell'amnistia quanto meno il fatto di responsabilità del direttore.

L'onorevole Ministro ha detto che non si possono fare delle discriminazioni tra le categorie; ma, onorevole Ministro, le discriminazioni tra le categorie sono già state fatte dal legislatore nel 1958, perchè nel 1958 quanto meno il legislatore, nell'aveo segnato dalla Corte costituzionale, ha discriminato le categorie cancellando per il direttore la responsabilità obiettiva che oggi vorremmo far rientrare dalla finestra dopo che l'abbiamo fatta uscire dalla porta.

E allora, se siamo di fronte a questa discriminazione legislativa, cioè fatto doloso da una parte, fatto colposo dall'altra, fatto intenzionale da una parte, mancato controllo dall'altra, qualora non si ritenga di adottare la soluzione principe, la soluzione naturale, la soluzione onesta, la soluzione radi-

cale, ci si attenga per lo meno alla soluzione subordinata e si cancelli, col provvedimento di amnistia, almeno il fatto di responsabilità del direttore.

Nè si può dire, onorevoli colleghi, come ho sentito affermare poco fa, che c'è il condono. Questo veramente è un argomento specioso, per non dire farisaico, perchè sapete benissimo che non vi è direttore, a cominciare dal direttore de « Il Popolo », quotidiano della Democrazia Cristiana, per finire con il direttore de « Il Corriere della Sera » che non abbia querele per diffamazione a mezzo stampa.

Ma ciò dimostra, onorevole Ministro, che non si tratta di giornalismo persecutorio o meno: ciò dimostra che è il sistema che non funziona, dimostra che qualsiasi persona, quando accetta la carica di direttore di un giornale, corre questo rischio. Questo è un rischio calcolato, perchè, data la disciplina attuale e data questa paurosa carenza della disciplina e sulla stampa, nessuno può pensare di poter dirigere un giornale senza incontrare lo speculatore, prima di tutto, cioè colui che vuole da un tribunale un pezzo di carta che lo riabiliti, anche essendo indegno della riabilitazione, e senza esporsi alla richiesta di rettifiche ai sensi dell'articolo 3 della legge sulla stampa, per notizie che malgrado ogni sua buona volontà, non potrà mai in nessun caso controllare nel breve spazio di tempo che divide la revisione della stampa.

I casi sono due: o il giornale non esce o, se il giornale esce, il direttore deve correre questo rischio. E allora, onorevoli colleghi, c'è ancora qualcuno qui che può sostenere che questa situazione... (*Interruzioni dal centro*). Ma appunto perchè dobbiamo modificare la legge, appunto perchè la giudichiamo ingiusta, di fronte ad un provvedimento di clemenza dobbiamo ristabilire l'armonia che è stata turbata per una situazione obiettiva. Questa mattina il senatore Picchiotti diceva giustamente: finchè il Codice penale sarà quello attuale, noi dovremo di frequente porci il problema delle amnistie.

Ecco le ragioni, onorevoli colleghi, che militano in favore dell'accoglimento dello emendamento principale o di uno degli

emendamenti subordinati. Se l'Assemblea sarà di parere contrario, non rimarrà che prendere atto di questa sostanziale ingiustizia.

Però, onorevole Ministro, se di fronte alla sentenza della Corte costituzionale il legislatore è in mora, deve imputare a se stesso questa situazione e non può farne ricadere le conseguenze sui direttori dei quotidiani e dei periodici, perchè la libertà di stampa è un principio sacro, posto dalla Costituzione, ma la libertà di stampa porta alla situazione che ho detto, quando vi è una legislazione capestro che non trova riscontro in nessuna parte del mondo.

Io ricordo, onorevoli colleghi, perchè non sono tanto giovane, « Il 420 », « Il merlo giallo », « Il Bertoldo », « Il fischietto ». Chi mai oggi potrebbe in questo clima di libertà, senatore Tupini, pubblicare uno di quei fogli? Vi sarebbero dieci denunce per ogni foglio stampato.

Questa è la realtà. Se ne deve dedurre che qualcosa non funziona nel sistema, che la disciplina non ha raggiunto quell'*optimum* cui si deve tendere. Questo significa che vi è una colpa — dobbiamo riconoscerlo — da parte del legislatore che ha mancato al suo dovere, malgrado il monito della Corte costituzionale e malgrado le conseguenze che ogni giorno sono fatte presenti, come è avvenuto anche recentemente negli interventi dei Procuratori delle Corti d'Appello in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Onorevoli colleghi, io ritengo di aver esposto le ragioni di carattere giuridico, sociale e morale che militano a favore dei nostri emendamenti. (*Applausi dalla destra*).

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

**P I C C H I O T T I** . Nel mio emendamento ho ripetuto quello che era scritto nel provvedimento di amnistia del 1959, provvedimento che fu gloria del nostro Senato, il quale corresse il testo approvato dalla Camera dei deputati, che prevedeva il limite di quattro anni per l'amnistia e di sei anni

quando il reato avesse un contenuto politico. Il Senato respinse questa impostazione e approvò con venticinque voti di maggioranza quello che è scritto alla lettera c) dell'articolo 1 della legge del 1959: « c) per i reati commessi per mezzo della stampa punibili con pene non superiori a sei anni, ovvero con pena pecuniaria anche congiunta con detta pena ».

Perchè non avrei dovuto richiedere quello che il Senato con giusta valutazione approvò nel 1959? E perchè oggi viene da voi ripudiato quello che il Senato con rilevante maggioranza approvò nel 1959? Io non mi attendevo la risposta che mi è stata data, e cioè che non si concede l'amnistia perchè il risultato del provvedimento di clemenza del 1959 non è stato quello sperato. Quale risultato diverso da quello sperato si è avuto fra la fine del 1959 ed il 1962? Si aveva il dovere di dare la dimostrazione precisa che dal 1959 ad oggi un cambiamento è avvenuto e la situazione nel campo della stampa è peggiorata. Ma finchè non si fornisce questa dimostrazione, non si capisce perchè il Senato debba ritornare sui suoi passi ed essere di avviso diverso da quello espresso nel 1959.

Mi pare che a queste ragioni serene ed obiettive non siano stati contrapposte che affermazioni pure e semplici, mentre sarebbero state necessarie precise dimostrazioni, che invece non sono state ancora date e che non si potranno dare perchè in sostanza non è vero affatto che la situazione si sia aggravata dal 1959 ad oggi.

Pertanto, come ho già detto ieri nel mio intervento, non vi è motivo di introdurre oggi dei mutamenti rispetto all'amnistia che fu concessa nel 1953 e che fu ripetuta nel 1959, a meno che non vi siano ragioni occulte che non sono venute ancora alla luce. È per questo che io rimango fermo sulle mie proposte in quanto l'esperienza del 1953 e del 1959 mi ha dimostrato che il Senato valutò giustamente ed onestamente una situazione che, se oggi verrà disattesa, potrà portare anche a gravi conseguenze.

**P R E S I D E N T E** . Il senatore Capalozza ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CAPALozza. Signor Presidente, mi preme innanzi tutto fare una rettifica. Un *lapsus calami* o una svista del proto ha fatto scrivere nel testo del mio emendamento « 2° capoverso » laddove invece ovviamente si deve leggere « 2° comma », perchè l'offesa recata con il mezzo della stampa, prevista nella legge speciale dell'8 febbraio 1948, n. 47, è quella che appunto riguarda l'attribuzione di un fatto determinato.

Potrei non aggiungere parola al diffuso intervento del senatore Nencioni e a quello, eloquente come sempre, del collega Picchiotti.

Voglio soltanto accennare alla situazione pratica che si verrebbe a determinare nell'ipotesi che questo emendamento, che noi riteniamo giusto ed opportuno, fosse respinto; e dico « giusto ed opportuno » in quanto si riferisca alla responsabilità a titolo di colpa del direttore, del vice direttore, dell'editore o dello stampatore del giornale, secondo la tesi subordinata proposta dal senatore Nencioni, della quale ora mi occupo.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato non col mezzo della stampa, cioè quando, ad esempio, una diffamazione così grave venga effettuata in un comizio al quale partecipino 100.000 persone o sia diffusa con altoparlanti ad un ancor maggior numero di persone, il reato è ammissibile, perchè si tratta di reato che importa la reclusione fino a due anni o la sola multa per l'art. 595 secondo comma del Codice penale. E possiamo fare anche l'ipotesi che l'offesa sia arrecata col mezzo della radio o della televisione; poichè la R.A.I.-TV non è stampa e la legge del 1948, n. 47 si riferisce esclusivamente al mezzo della stampa (e, com'è noto, in materia penale non può avere ingresso l'applicazione analogica), è chiaro che si finirebbe con l'assistere a questa straordinaria conseguenza: che il direttore responsabile di un giornale o, per la stampa non periodica, l'editore o addirittura lo stampatore, se l'editore non è conosciuto ed anzi la legge reca, inesplicabilmente, « non è indicato », risponde con la pena fino a sei anni e non rientra nell'amnistia, ma solo nel condono; chi invece alla

televisione, di fronte a milioni di ascoltatori, abbia diffamato con fatto determinato, rientrerebbe...

GAVA. Non rientra neppure costui, in base alle esclusioni oggettive dell'articolo 3, in cui sono richiamati i capoversi primo, secondo e terzo dell'articolo 595. (*Interruzione del senatore Nencioni*).

CAPALozza. Questa esclusione è stata soppressa dalla Commissione, senatore Gava. Guardi il fascicolo degli emendamenti.

GAVA. Non lo avevo sott'occhio.

CAPALozza. Ho comunque piacere che ella abbia prestato attenzione ai miei rilievi; vorrei ora però che ella arrivasse alle conseguenze, convincendosi della assoluta ingiustizia, per non dir peggio, della disposizione.

Già stamattina ho detto che si potrebbe anche escludere dall'amnistia l'autore della diffamazione, ma non mai chi deve rispondere del fatto altrui a titolo di colpa, secondo la legge del marzo del 1958, cioè il direttore o il vice direttore responsabile o l'editore o lo stampatore, ogni qual volta — si intende — egli non sia correo del fatto, così come è previsto nella disciplina del nostro ordinamento giuridico sulla stampa.

PAPALIA. Domando di parlare.

PREsIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PAPALIA. Mi richiamo a quanto ho già detto su questo argomento giacchè non voglio, a quest'ora, riprendere tutta la discussione su questo disegno di legge, che indubbiamente non rientra tra i documenti più felici di saggezza giuridica che il Senato abbia in questi ultimi tempi esaminato ed eventualmente approvato. Ora desidero soltanto far presente a coloro i quali abbiano ancora delle perplessità come sia enorme non solo ritenere inapplicabile l'amnistia ai reati di diffamazione (cosa che potrebbe essere giustificata adducendo il fatto che i

giornalisti, anzichè correggersi, avrebbero mostrato un crescente disprezzo per le leggi che tutelano i diritti altrui, anche se giustamente il senatore Picchiotti ha dichiarato di non essere d'accordo, ricordando quanto fu detto in quest'Aula tre anni fa) ma come sia enorme negare l'amnistia per i direttori o gli editori.

Il problema della responsabilità obiettiva di coloro che stampano e scrivono sui giornali fu posto nell'altra legislatura; si osservò come fosse ingiusto che, per un articolo del quale non aveva avuto conoscenza tempestiva, pubblicato su un giornale, il direttore responsabile dovesse essere punito penalmente all'atto del riconoscimento della sussistenza, nell'articolo stesso, degli estremi della diffamazione. Si parlò insistentemente dell'opportunità di cancellare dal Codice la responsabilità obiettiva, che contrasta con gli indirizzi generali dello stesso Codice. La responsabilità oggettiva fu ritenuta anacronistica e assurda, perchè portava alla condanna per un fatto non voluto, e non determinato dalla propria azione.

Ma questa tesi, che fu sostenuta proprio in occasione della modifica alla legge sulla stampa, trovò accoglimento solo parzialmente; si riconobbe, cioè, che vi potevano essere due casi. Anzitutto poteva esservi il caso di un vero e proprio concorso del direttore o dell'editore del giornale con l'autore dell'articolo pubblicato, cioè, l'ipotesi che tutti e due avessero voluto quella pubblicazione e avessero mirato a rendere di pubblica ragione determinati fatti: in questo caso tutti e due dovevano risponderne e se per l'uno la pena era aumentata fino ad un certo limite, era giusto che fosse aumentata anche per l'altro.

Si pose poi il caso della generalità dei direttori dei quotidiani, che oggi escono a dieci, dodici pagine, e si disse che non era possibile, per il direttore, rendersi conto esattamente di tutto quello che il giornale pubblicava. Ne scaturì una legge, nella quale abbiamo precisato che il direttore del giornale, tutte le volte che non si verifici il caso di concorso con l'autore dello scritto, può essere condannato, ma a titolo di colpa. Perciò non è esatto che questo principio sia stato

affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 3, come diceva il senatore Nencioni; esso era stato enunciato, prima che dalla Corte costituzionale, dalla legge.

**NENCIONI.** La legge è successiva alla sentenza!

\* **PAPALIA.** L'articolo 1 della legge del marzo 1958 stabilisce che, quando non vi sia concorso, il direttore può essere condannato solo a titolo di colpa; sia pure a pena grave, ma solo a titolo di colpa.

Ora, con l'amnistia che concediamo oggi, amnistiamo tutti i reati colposi ma escludiamo questo delitto colposo! In omaggio a un criterio di giustizia? No, in omaggio a un interesse!

Il Senato della Repubblica non deve proteggere i particolari interessi che possono mascherarsi dietro questa disposizione del provvedimento! Ecco perchè io dico che, per ragioni di giustizia e di obiettività, questo emendamento non dovrebbe trovare opposizione da parte del Senato.

**PRESENTE.** Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

**MONNI, relatore.** Onorevoli colleghi, a me dispiace dire che il parere della Commissione non può essere favorevole, e ne dico subito il motivo. Mi dispiace, perchè nè la Commissione, nè il relatore, nè il Ministro hanno colpa alcuna dell'insuperabile situazione di natura giuridica che ci impedisce di accettare questo emendamento.

Si tenga presente che il disegno di legge, all'articolo 1, stabilisce che si concede l'amnistia per i reati punibili con pena non superiore a tre anni. Bisogna partire da questa base.

**PICCHIOTTI.** Anche nel 1959 si prevedeva il limite di tre anni, eppure fu concessa l'amnistia per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pena non superiore a sei anni!

**MONNI, relatore.** Senatore Picchiotti, lei non mi deve interrompere!

P R E S I D E N T E . Senatore Picchiotti, lei ha già parlato più volte ieri ed oggi; ora ascolti il senatore Monni!

M O N N I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io ripeto — chi vuole ascoltare ascolti, e ascolti anche l'amico Picchiotti! — che il disegno di legge concede l'amnistia per i reati di competenza del pretore punibili con pena non superiore a tre anni. Non vi sono eccezioni nella legge. Allora, ecco la domanda: sarebbe giusto... (*Interruzione del senatore Nencioni*).

G R A M E G N A . Ma perchè non ci possono essere eccezioni?

M O N N I , *relatore*. Senatore Nencioni, lei parla sempre con l'aria di chi dà lezioni a tutti quanti, e io questo non l'accetto, mi dispiace!

N E N C I O N I . Vuol dire che ne ha bisogno.

M O N N I , *relatore*. Ne ho bisogno da tutti, eccetto che da lei.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, invito al rispetto reciproco. Tutti siamo sapienti qui dentro e tutti abbiamo bisogno di imparare.

M O N N I , *relatore*. Onorevoli colleghi, rispondo alle domande che sono state fatte con un'altra domanda: vuole il Senato, poichè non esiste, nè nel testo governativo, nè nelle proposte della Commissione, alcuna eccezione alla norma stabilita nell'articolo 1, che questa eccezione sia fatta per i reati di stampa, esclusivamente per quelli e per nessun altro? Se il Senato ammette che si possa fare eccezione per i reati commessi a mezzo della stampa, io non vedo perchè moltissimi altri reati non gravi non possano rientrare in questo provvedimento di amnistia e di indulto.

N E N C I O N I . La lettera c) dell'articolo 1 introduce già un'eccezione.

M O N N I , *relatore*. Io non le rispondo più.

N E N C I O N I . Ma rimane l'eccezione.

M O N N I , *relatore*. Sul piano giuridico, la questione va posta in questi termini. Anzitutto devo dire questo: chi è che ha stabilito le norme che noi dobbiamo applicare? Forse il Parlamento anteriore al 1948, il Parlamento fascista? No, la legge fondamentale per la stampa è quella del 1948; essa è stata quindi dettata dal Parlamento democratico; vi sono poi le norme successive, che hanno creato nel 1958 la figura del direttore punibile a titolo di colpa. Quanti anni sono passati? Camera e Senato hanno approvato alla vigilia dello scioglimento della precedente legislatura la legge che ha scoperto la figura del direttore punibile a titolo di colpa. Punibile con quale pena? Con la pena stabilita dall'articolo 13 della legge del 1948, diminuita fino a un terzo; quindi punibile con pena fino a 4 anni, anche ammettendo che si applichi la riduzione di due anni considerata dalla legge del 1958. Ed allora siamo sempre fuori dai limiti di questo disegno di legge di delega al Presidente della Repubblica, siamo al di là del limite dei tre anni di competenza pretoria. Come si può superare questa difficoltà? Bisognerebbe preoccuparsi di fare un'altra legge! Io, in verità, non so ben concepire questa posizione del direttore responsabile a titolo di colpa, perchè sono convinto che un direttore di giornale o di periodico, tutte le volte che in essi trova posto qualcosa che possa ledere l'onorabilità o la dignità altrui, non può non esserne informato, perchè proprio la legge del 1948 ha creato all'articolo 3 questa figura particolare di direttore responsabile. Ogni giornale o periodico deve avere un direttore responsabile; e, badate, la norma è tanto più importante in quanto in questo articolo si dice che, quando il direttore è investito di mandato parlamentare, non può essere lui il direttore responsabile perchè ha l'immunità, ma ci deve essere un vice direttore responsabile. È chiara l'importanza che viene attribuita nel-

la legge a questa nuova figura di persona responsabile. Ed io mi domando: perchè è stato fatto questo? Chi l'ha voluto? Quali sono i motivi che hanno determinato quella legge e quelle norme? Evidentemente vi sono stati degli abusi, vi sono stati degli eccessi; evidentemente si è manifestata un'esigenza di repressione e di sanzioni; diversamente quella legge non avrebbe una spiegazione, come non avrebbe una spiegazione la successiva legge del 1958, la quale, anzichè attenuare o cancellare gli effetti di quella precedente, ha creato una figura ibrida di persona responsabile a titolo di colpa. Potete avere mille ragioni per criticare quella legge...

**NENCIONI.** Che non ha avuto applicazione.

**MONNI**, *relatore*. ...però quelle ragioni non riguardano questo provvedimento e le critiche vanno rivolte a quelle leggi, ai fini di un'eventuale riforma di esse.

Onorevoli colleghi, il senatore Nencioni ha detto che la Democrazia Cristiana è arroccata in una difesa disperata di questo disegno di legge per motivi sospetti. Ma no! Ha detto anche un'altra cosa che toglie valore a codesta affermazione, e cioè che anche la Democrazia Cristiana ha i suoi giornali ed i suoi giornalisti, che corrono gli stessi rischi degli altri. Questa legge è veramente uguale per tutti, senatore Picchiotti, nel senso che troverà applicazione con giustizia nei confronti di tutti.

La Commissione è contraria agli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**BOSCO**, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, pochissime parole perchè ho poco da aggiungere alle esaurienti e persuasive argomentazioni del senatore Monni. Il senatore Picchiotti ancora una volta ha detto di attendere la risposta alle sue argomentazioni. Io ho creduto di dargliela questa mattina, ma egli non è soddisfatto.

Ritengo ancora di doverla ripetere perchè è un argomento, il mio, che non ha trovato confutazione nemmeno nella lunga ed approfondita disquisizione fatta dal senatore Nencioni. Ho detto questa mattina e ripeto adesso: è vero che nel provvedimento di amnistia del 1959 figurava esattamente la formula che oggi i senatori Nencioni ed altri ripropongono...

**PICCHIOTTI** Ed era previsto anche allora il limite di tre anni per l'amnistia.

**BOSCO**, *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Picchiotti, sto cercando per la terza volta di risponderle. Come dicevo, è vero che nel provvedimento del 1959 esisteva quella stessa eccezione che oggi i senatori Nencioni, Picchiotti ed altri vorrebbero riprodurre nel provvedimento che è all'esame del Senato. L'emendamento del senatore Nencioni riproduce, ripeto, testualmente la norma del 1959, che era abbastanza grave nel suo contenuto, perchè non riguardava soltanto i reati di diffamazione a mezzo della stampa, ma tutti i reati commessi a mezzo della stampa, compresi quindi, per esempio, i reati di apologia di reato, di istigazione a delinquere e così via, mentre la norma del 1953 si limitava ad includere nell'amnistia i reati di sola diffamazione a mezzo della stampa.

Ho detto questa mattina, senatore Picchiotti, e ripeto adesso che noi dobbiamo riaffermare (ed io, che ho la responsabilità di salvaguardare l'integrità dell'ordinamento giuridico, non posso che insistere nella mia tesi, anche se sarebbe forse piacevole indulgere a certe tendenze a concedere una larga amnistia) che non si può assolutamente creare una consuetudine all'impunità per il reato di diffamazione a mezzo della stampa, come del resto per qualsiasi altro reato. Si viene infatti a creare una vera e propria consuetudine all'impunità quando in ogni amnistia si riproduce sempre la stessa norma di amnistia. Ciò è tanto più grave quando trattasi di un reato che certamente allarma l'opinione pubblica, di un reato che interessa la tutela del bene più prezioso della

vita, che è l'onore della persona, e che interessa anche la generalità dei cittadini perchè, quando una notizia diffamatoria è diventata di dominio pubblico, c'è l'interesse generale a vedere accertata la verità a mezzo della celebrazione del processo. Nè si dica che anche per il furto semplice si ripete sempre la stessa norma di amnistia, perchè i processi per diffamazione a mezzo stampa hanno sempre una lunga durata, anche a cagione delle difficoltà obiettive sulla ricerca della prova. Si attende allora, attraverso i rinvii, l'amnistia e si spera nella consuetudine all'impunità per un reato che, finchè è contemplato nel Codice penale, deve essere ritenuto tale da tutti i cittadini.

**N E N C I O N I** Questo vale anche per il furto e la truffa.

**B O S C O**, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma mentre per il furto c'è la punizione pressochè immediata, per i reati a mezzo della stampa il rinvio del processo, come ho già detto, rientra nella prassi per la difficoltà obiettiva dell'accertamento del reato.

**P I C C H I O T T I**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**P I C C H I O T T I**. L'onorevole Ministro non ha risposto sulla questione di fondo. Io ho domandato al senatore Monni perchè, mentre nel 1959 si era arrivati ai sei anni per i reati di diffamazione mediante la stampa, oggi, pur concedendo un'amnistia come nel 1959, che interessa i delitti con pena edittale fino a tre anni, non si concede l'amnistia come allora per i reati commessi a mezzo della stampa. Questo ci fa presumere che si tema l'attacco della stampa, dalla quale ogni galantuomo si può difendere vittoriosamente. Questo volevo osservare perchè è la pura e semplice verità.

**L E O N E**. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**L E O N E**. Mi consenta, signor Presidente, una breve dichiarazione di voto, perchè l'argomento è stato già profondamente sviscerato, specialmente sotto l'aspetto tecnico, per cui effettivamente indugiare ancora in questo dibattito significherebbe tradire lo scopo del disegno di legge che stiamo così faticosamente ma proficuamente elaborando.

Il disegno di legge governativo esclude dall'amnistia e dal condono il reato di diffamazione a mezzo della stampa. Ora, nella presa di posizione della maggioranza in rapporto a questa questione, si nota una tale testardaggine, una intransigenza così dura che noi possiamo spiegarci questo atteggiamento della maggioranza parlamentare del Senato, della Democrazia Cristiana, solo come un atteggiamento politico, da giudicare quindi sotto un profilo squisitamente politico.

L'emendamento proposto dal Gruppo comunista chiede che si aggiunga all'articolo 1 del disegno di legge la seguente proposizione: « c) per i reati previsti e puniti dall'articolo 595, secondo comma, del Codice penale, in relazione all'articolo 13 della legge 8 gennaio 1948, n. 47 ».

Tra i motivi che hanno determinato il provvedimento di clemenza (come è stato espressamente dichiarato dall'onorevole Ministro) indubbiamente ha pesato moltissimo il clima suscitato dalla grande manifestazione cattolica del Concilio Vaticano II, che, secondo il Ministro stesso, avrebbe creato un'atmosfera di *embrassons nous* generale, ed avrebbe riportato nella vita politica del nostro Paese una certa nota di tranquillità e di fiducia, specialmente nell'imminenza delle sacre feste.

Questa particolare presa di posizione della Democrazia Cristiana piuttosto che alla pietà cristiana ci fa pensare al famoso verso dantesco del XX canto dell'Inferno: « Qui vive la pietà quando è ben morta ».

Sembra strano infatti che un decreto di clemenza repubblicana, mentre mostra indulgenza, ad esempio, per il calunniatore o per il bancarottiere, riservi il carcere al libero cittadino di onesti precedenti, lavoratore della penna e del pensiero, per non parlare degli editori e dei poveri tipografi, semi-

intossicati dall'antimonio. Ciò definisce la posizione presa dal Governo su questo terreno. È caratteristico questo accanimento dei Governi di destra o anche sedicenti liberali del nostro Paese contro la stampa.

Sta di fatto che ad ogni episodio di lotta politica, magari acuita da avvenimenti di portata nazionale, risponde una catena di sequestri e di denunce per reati di stampa.

È interessante, in proposito, la lettura di una pubblicazione che fu curata dal compianto onorevole Giovanni Conti e che ha per titolo: « Leggi e lotte elettorali in Italia ». Questo prezioso libretto, nella sua appendice, elenca in ordine cronologico, dal 1848 al 1948, tutti i provvedimenti restrittivi della libertà di stampa adottati dai Governi del nostro Paese. Si ricordi Scalinari dell'« Avanti! ».

Si tratta veramente di una grandine di sequestri, di condanne di Tribunali e di Corti d'assise, per anni ed anni di pena: insomma, un crescendo ultrarossiniano, che si acquieta un momento con la caduta del fascismo, ma che si riaccende, inverosimilmente, nell'attuale periodo repubblicano.

Fatti antichi? No, anche attuali!

Il senso conservatore di questa amnistia costituisce, direi, la più recente prova « diplomatica » dei propositi reazionari del Governo

Invero quello che ci rende veramente attoniti è il constatare che la politica giudiziaria dei Governi repubblicani ed antifascisti del nostro Paese sembra allinearsi a quella dei Governi conservatori e liberali post-risorgimentali, richiamando alla memoria le cupe cronache del 1870, 1871, 1882, 1900, eccetera, fino al definitivo strangolamento mussoliniano della libertà di stampa.

L'esclusione della diffamazione a mezzo della stampa dall'amnistia e dall'indulto dimostra inoppugnabilmente l'aridità di questo disegno di legge, nato molto probabilmente nei labirinti della burocrazia giudiziaria, più che nell'olimpica e serena umanità del Quirinale.

Questa è l'amnistia della burocrazia giudiziaria: dei calamai e dei registri più o meno generali. Essa rappresenta un espediente tendente a dare sepoltura ufficiale

agli atti penali divenuti ormai scartoffie fra le tignole degli scaffali e a restituire funzionalità all'Amministrazione della giustizia, oberata da montagne di carta bollata, come avviene, ad esempio, nella Pretura di Napoli.

L'onorevole relatore, per dare una spiegazione logica ed umana al suo atteggiamento di diffidenza verso la stampa, anzi di sfiducia totale verso la stampa, ha creato il mito della persecuzione giornalistica, del giornale che offende, dilania, lacera la personalità umana. Ma questa preoccupazione è infondata perchè la libertà di stampa nel nostro Paese non è a senso unico, signori della maggioranza; la libertà dev'essere data a tutti e ognuno può trovare un terreno di difesa. Aggiungete poi tutte le cautele di carattere penalistico e vi convincerete che i timori del senatore Monni rappresentano semplicemente un modo per uscire da una situazione imbarazzante, ma non hanno alcun fondamento concreto.

Dopo queste dichiarazioni, domando che sia posto ai voti il mio emendamento, al quale spero questa Assemblea voglia dare la sua approvazione.

**O T T O L E N G H I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**O T T O L E N G H I .** Signor Presidente, io dichiaro di votare a favore di questo emendamento proprio per le stesse ragioni che sono state esposte dal relatore e dal Ministro e che debbono essere perfettamente capovolte.

Dice l'onorevole relatore. L'amnistia è stata concessa fino a 3 anni o per lo meno s'intende concederla per i reati punibili fino a 3 anni e non sono ammissibili eccezioni. Potrei formulare immediatamente una riserva, osservando che non vi è alcun dovere di evitare delle eccezioni: siamo in sede legislativa e nulla impedisce di introdurre qualsivoglia eccezione, tanto più quando si tratti di un reato contemplato da una legge speciale, il quale ha ormai assunta una figura autonoma quale è quella di diffamazione a mezzo

della stampa. Non mi sembra infatti che possa parlarsi soltanto di diffamazione aggravata, come si usa chiamarla; essa può ormai configurarsi come una ipotesi criminosa autonoma a sè stante. Non vi sarebbe comunque nulla di strano, ripeto, se comprendessimo nel provvedimento di clemenza che stiamo votando anche questo reato speciale.

Ma io vorrei soprattutto domandare alla vostra coscienza, onorevoli colleghi, perchè non si vuole accettare un'eccezione positiva quando nel progetto vengono eccettuati dal beneficio numerosissimi reati. È questo l'argomento che io ritengo di dover sottoporre all'attenzione dell'Assemblea. Proprio questa mattina ricordavo che l'amnistia e il condono sono provvedimenti di carattere generale, a differenza della grazia che è di carattere individuale; e se fosse vero che essi non tollerano eccezioni, non si sarebbero dovute introdurre nel progetto delle eccezioni negative che impediscono di estendere l'amnistia o il condono a determinati reati. Se pertanto si chiede di estendere l'amnistia ai reati di stampa, non si propone una domanda irrituale nè si ferisce la legge o l'ordinamento giuridico.

Sull'osservazione fatta dall'onorevole Ministro si potrebbe addirittura celiare. L'onorevole Ministro ha dichiarato che non si può creare una consuetudine di impunità per i reati di stampa. Io gli domando: dobbiamo allora creare una consuetudine di colpi di spugna ogni quattro anni per certi arretrati giudiziari? Diciamolo pure sinceramente: se non vogliamo creare una consuetudine di impunità o di benevolenza per certi reati, non vi è alcuna ragione per non fare altrettanto per tutti i reati. La legge deve essere uguale per tutti, onorevole Ministro: o tutti o nessuno, o mai o sempre. Questo è il mio concetto fondamentale. Se quindi non si vuole che diventi una consuetudine questa impunità ai giornalisti, evitiamo anche che diventi una consuetudine l'amnistia; e allora su questo punto potremmo fare un discorso tutt'affatto diverso. Potremmo dire, ad esempio, che il condono, che è un ridimensionamento della pena, che è un atto di indulgenza, può essere oggetto di una particolare con-

siderazione da parte del legislatore, mentre l'amnistia potrebbe dar luogo a delle situazioni difficili e comunque a una ineguaglianza nell'applicazione della legge, determinando addirittura una paralisi del Codice penale, come dicevo questa mattina citando altri autori. Ma una volta che si accetti l'istituto dell'amnistia, una volta che si proponga al Parlamento di votare una legge di amnistia, non vi è alcuna ragione di fare delle discriminazioni; semmai le eccezioni vanno fatte sul principio del *favor rei* e questa dei reati di stampa è una delle eccezioni più meritevoli di considerazione.

Mi permetto perciò di pregare i colleghi della maggioranza di riflettere ancora una volta sulla gravità del passo che stiamo compiendo in questo momento. Si tratta della disposizione più delicata e più grave del provvedimento che stiamo discutendo, e insisto nell'affermare che è doveroso da parte nostra estendere l'amnistia anche ai reati commessi per mezzo della stampa.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione degli emendamenti. Metto ai voti anzitutto l'emendamento presentato in via principale dai senatori Nencioni e Franza, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Metto ora ai voti il primo emendamento subordinato dei senatori Nencioni e Franza, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato)

#### **Votazione a scrutinio segreto**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che sull'emendamento presentato in via ulteriormente subordinata dai senatori Nencioni e Franza i senatori Nencioni, Massimo Lancellotti, Venditti, D'Albora, Ferretti, Franza,

Barbaro, Turchi, Massari, Battaglia e Crollalanza hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento, la verifica del numero legale; poichè peraltro da parte dei senatori Scotti, Leone, Secchia, Palermo, Valenzi, Boccassi, Gombi, Zanardi, Gelmini, Bosi, Gramegna, Secci, Berti, Mencaraglia, Gianquinto, Sacchetti, Minio, Terracini, Zucca, Capalozza e Luca De Luca è stato richiesto che la votazione sull'emendamento abbia luogo a scrutinio segreto e poichè questa richiesta assorbe, a termini di Regolamento, la richiesta di verifica del numero legale, dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Alberti, Angelilli, Angelini Armando, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Azara,

Baldini, Banfi, Barbareschi, Barbaro, Battaglia, Bellisario, Berti, Bertone, Bisori, Boccassi, Bonadies, Bonafini, Bosco, Bosi, Busoni,

Cadorna, Caleffi, Capalozza, Carelli, Caroli, Cecchi, Cemmi, Cerulli Irelli, Chabod, Cingolani, Conti, Cornaggia Medici, Crespellani, Crollalanza,

D'Albora, De Bosio, De Giovine, De Luca Angelo, De Luca Luca, Di Grazia, Di Rocco, Fenoaltea, Ferretti, Focaccia, Franza,

Garlato, Gava, Genco, Gianquinto, Giraud, Gombi, Gramegna, Granzotto Basso, Grava, Guidoni,

Indelli,

Jannuzzi, Jervolino, Jodice,

Lami Starnuti, Latini, Leone,

Macaggi, Magliano, Marazzita, Massari, Massimo Lancellotti, Mencaraglia, Menghi, Messeri, Micara, Minio, Molinari, Moneti, Monni, Moro, Mott,

Nencioni,

Oliva, Ottolenghi,

Palermo, Palumbo Giuseppina, Papalia, Parri, Pastore, Pecoraro, Pesenti, Pezzini, Picardi, Picchiotti, Pignatelli,

Restagno, Riccio, Romano Antonio, Romano Domenico, Rosati, Russo,

Sacchetti, Salari, Sand, Sansone, Schiavone, Scoccimarro, Scotti, Secchia, Secci, Spagnolli, Spasari,

Terracini, Tibaldi, Tirabassi, Trabucchi, Tupini, Turchi,

Valenzi, Valmarana, Varaldo, Vecellio, Venditti, Venudo,

Zaccari, Zampieri, Zanotti Bianco, Zucca.

Sono in congedo i senatori:

Baracco, Buizza, Bussi, De Leonardis, Faravelli, Sibille, Solari, Tartufoli, Zane e Zanini.

### Chiusura di votazione

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori Segretari procedono alla numerazione dei voti).

### Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sull'emendamento presentato in via ulteriormente subordinata dai senatori Nencioni e Franza:

Senatori votanti . . . . .	125
Maggioranza . . . . .	63
Senatori favorevoli . . . . .	49
Senatori contrari . . . . .	76

(Il Senato non approva).

### Ripresa della discussione

P R E S I D E N T E . Faccio presente che con la votazione teste conclusa restano preclusi gli emendamenti concernenti i reati di stampa presentati dai senatori Picchiotti ed altri, Capalozza ed altri, Papalia ed altri.

I senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita ed Ottolenghi hanno presentato un emendamento tendente ad inserire alla lettera d), dopo le parole « minori degli anni 18 », le altre: « e dai vecchi che abbiano compiuto il 70° anno di età ».

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

P I C C H I O T T I . Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, non capisco questa divisione e questa unione, secondo i casi, della sorte dei vecchi e dei giovani. Noi sappiamo che nel 1953 gli uni e gli altri furono compresi insieme nell'indulto; ai giovani si dettero cinque anni di indulto, ai vecchi quattro. Nel 1959 essi furono divisi, perchè i minori di 18 anni furono posti tra gli amnistiabili ed i vecchi furono compresi nell'indulto; i vecchi ebbero tre anni di indulto mentre ai giovani venne concessa l'amnistia per i reati punibili con pene non inferiori a cinque anni. Nel 1962 è stato ridotto a quattro anni il limite della pena per i giovani che fruiscono dell'amnistia, mentre nell'indulto sono previsti due anni per ciascuna categoria.

Mi ricordo a questo proposito che l'amico e collega Salari osservò: « Come può Picchiotti avere tenerezza per i vecchi che hanno superato i settanta anni quando lui ne dimostra trenta? » Vorrei dire all'amico e collega Salari che io, come eccezione fisica, come miracolo fisico, ho fatto un contratto con un impresario a prezzo fisso — non come avviene con il disegno di legge! — per entrare in un baraccone e dimostrare che vi sono eccezioni a tutte le regole! Certo, non tutti quelli che hanno compiuto i settant'anni sono nelle mie condizioni; ve ne sono molti che camminano con quattro gambe invece che con due!

Ora io non comprendo perchè ci sia questa predilezione per i giovani che non hanno compiuto i 18 anni e non vi sia alcun senso di pietà per quelli che hanno compiuto i settant'anni sperando e soffrendo o che sono caduti una volta sola, nel lungo arco della loro esistenza. Perchè questa diversa valutazione? Perchè manifestare per i giovani una clemenza maggiore? In realtà, la differenziazione tra le due categorie è del tutto ingiustificata. Aggiungo anzi che, a mio avviso, gli uni e gli altri debbono beneficiare almeno di tre anni di indulto.

Mi pare che queste considerazioni rispondano a incontestabili ragioni di carattere umano e sociale e che, quindi, questa mia richiesta debba trovare conforto nella vostra coscienza e nella vostra onestà

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

M O N N I , *relatore*. La Commissione è contraria. Alla lettera *d*) si considerano i minori e non anche i vecchi per una ragione che il Ministro ha già chiarito e che ora non ripeterò. All'articolo 2, si concede l'indulto anche ai condannati che abbiano compiuto i 70 anni. Questi ultimi non usufruiranno invece dell'amnistia in quanto si ritiene che, a differenza dei minori, a 70 anni si sia ben consapevoli, per esperienza, del bene e del male. In ogni caso, ripeto, il perdono è concesso, per cui il senatore Picchiotti dovrebbe ritenersi soddisfatto.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, ancora una volta il senatore Picchiotti ha chiesto spiegazioni circa i motivi per cui nell'amnistia si sono considerati con particolare favore i giovani e non anche gli anziani. La risposta l'ho già data nel mio intervento di questa mattina.

I minori sono, per la loro età, suscettibili di ricevere una educazione che può ancora portarli sulla via del bene e del dovere, tanto è vero che tutta la legislazione criminale italiana è ispirata a criteri di particolare clemenza nei riguardi dei minori. Ecco perchè si è concessa una amnistia di ampiezza maggiore per i minori di anni 18.

Poichè lo stesso argomento vale per gli anziani, questi usufruiscono di un trattamento di favore soltanto nell'indulto, perchè è giusto che ai fini della espiazione della pena si faccia un trattamento preferenziale a chi è in età avanzata e spesso è afflitto da infermità.

P R E S I D E N T E . Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Picchiotti, Jodice ed altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

I senatori Nencioni e Franza hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, alla lettera *d*), le parole « 4 anni » con le altre « 5 anni ».

Il senatore Nencioni ha facoltà di svolgerlo.

**NENCIONI.** Rinuncio ad illustrarlo.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**MONNI, relatore.** La Commissione è contraria.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Nencioni e Franza, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

*(Non è approvato).*

I senatori Picchiotti, Jodice, Papalà, Marazzita e Ottolenghi hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, alla lettera *d*), le parole « due milioni » con le altre « tre milioni ».

Il senatore Picchiotti ha facoltà di svolgerlo.

**PICCHIOTTI.** Rinuncio a svolgerlo.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**MONNI, relatore.** La Commissione è contraria.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai se-

gnatori Picchiotti, Jodice ed altri. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

*(Non è approvato).*

Dobbiamo ora esaminare alcuni emendamenti aggiuntivi alla lettera *d*) riguardanti i reati politici.

Il primo emendamento è stato presentato dai senatori Sand e Tinzl e tende ad aggiungere, dopo la lettera *d*), la seguente: « *e*) per i reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, commessi fino al 1° giugno 1962 ».

Il senatore Sand ha facoltà di svolgerlo.

**SAND.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io non ho preso la parola in sede di discussione generale per poter svolgere più dettagliatamente questo emendamento che ai proponenti sta particolarmente a cuore. Ecco perchè vi chiedo un po' d'indulgenza se dovro dilungarmi nell'illustrazione.

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia, rispondendo in sede di Commissione di giustizia ai vari oratori intervenuti nella discussione, precisava che la genesi del presente disegno di legge risiede in tre avvenimenti di eccezionale importanza: il centenario dell'Unità d'Italia, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Concilio Ecumenico. Sono quindi tre circostanze veramente eccezionali che hanno indotto il Governo a proporre al Parlamento l'approvazione del presente disegno di legge di delega.

Ebbene, onorevoli colleghi, ad eventi e ricorrenze di tale eminente importanza mi sembra non corrisponda assolutamente tanta parsimonia di benefici enunciati, in particolare per i reati politici, per i quali il provvedimento di clemenza del 1959 concedeva, per un periodo limitato, amnistia totale e per il resto benefici ben più vasti dell'attuale disegno di legge. Questo disegno di legge non ha per tali reati la benchè minima considerazione speciale; eppure sono proprio questi i reati che, prima di tutti gli altri, non potrebbero avere alcuna discriminazione nella qualità soggettiva. Non solo la loro indole, ma anche la loro relativamente scarsa frequenza impongono la primaria e la più

larga loro inclusione in un disegno di legge che mira precipuamente alla pacificazione degli animi; criterio, questo, fondamentale a cui si ispira anche il presente disegno di legge.

In sede di Commissione di giustizia ho potuto illustrare più ampiamente il caso particolare dei miei conterranei che per motivi puramente politici hanno violato la legge dello Stato. Nel 1961, in seguito al fallimento di trattative pacifiche per la risoluzione del nostro grave problema di minoranza etnica, un gruppo di giovani esasperati credette di dover richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema stesso mediante il ricorso ad atti di violenza. Ma, onorevoli colleghi, non solo le modalità di esecuzione (parlo specificatamente degli atti di violenza commessi fino al giugno dello scorso anno, escludendo deliberatamente quelli più recenti, che, secondo la mia ferma convinzione, portano la firma di autori diversi), ma anche i manifestini clandestini confermarono la decisa volontà degli autori di evitare spargimento di sangue.

Gli autori, onorevoli colleghi, furono ben presto individuati, arrestati e sottoposti agli interrogatori da parte della polizia. Senza ripetere quanto più dettagliatamente ho esposto in sede di discussione del bilancio del Ministero dell'interno e in sede della stessa Commissione di giustizia, mi limiterò a riconfermare che oltre quaranta furono le denunce presentate all'Autorità giudiziaria per il trattamento inumano subito durante tali interrogatori. In occasione della discussione sul bilancio dell'Interno, uno dei nostri colleghi ha dimostrato non solo assoluta incredulità di fronte alle mie osservazioni, ma ha ritenuto di stigmatizzarle come sconvenienti e incaute.

Ebbene, onorevoli colleghi, permettete che vi legga una parte soltanto di una sentenza emessa da un magistrato del tribunale di Trento, per uno solo di questi casi.

« Pergol Silvio — successivamente assolto e scarcerato per comprovata innocenza — era stato arrestato nella sua abitazione dai carabinieri alle ore 13 del 18 luglio 1961 e obbligato a prendere posto su un autoveicolo. Appena salito sulla vettura un borghese

(carabiniere in borghese) di nome Marras gli aveva dato dei pugni in testa. Entrato nella caserma dei carabinieri di Egna, il detto Marras lo aveva fatto adagiare per terra per mezzo di due carabinieri e gli aveva compresso con due attrezzi di ferro gli spazi intercostali.

« Era stato poi costretto a stare in piedi con le braccia alzate e quando tentava di abbassare le braccia veniva colpito violentemente con pugni e calci in tutto il corpo e il ventre.

« Un tenente dei carabinieri aveva dato ordine di sollevarlo per aria e farlo dondolare in modo da urtare a ogni oscillazione con la schiena e con i fianchi contro gli spigoli di una cassa. Era stato costretto a coricarsi su di una cassa e costretto a bere acqua contenente sale non disciolto, cosa che l'aveva semisoffocato e aveva provocato fuoriuscita di sangue per rottura di un vaso nel retrobocca

« Era stato sottoposto al passaggio di corrente elettrica mediante applicazione di elettrodi, per quattro, cinque volte. . » e qui non voglio dire quello che afferma la sentenza, ma dico soltanto « nelle parti più sensibili del corpo » (la sentenza le elenca), tra l'altro « alla lingua ».

« Era stato lasciato privo di cibo e di acqua. E tale trattamento era durato dal suo arrivo in caserma fino alle ore sette antimeridiane del giorno 19 ».

La sentenza così conclude: « Va premesso, dopo quanto sopra esposto, che è chiaramente dimostrato, attraverso tutti gli atti istruttori assunti, che in effetti il Pergol, trattenuto nella caserma dei carabinieri di Egna per più di due giorni, venne sottoposto a violenze.

« La narrazione del Pergol e soprattutto le testimonianze rese e le perizie eseguite convincono che, in effetti, se il Pergol al momento dell'arresto versava in buone condizioni di salute e se lo stesso la mattina del 21 luglio 1961 è stato trovato affetto da traumi così dettagliatamente e precisamente descritti dal perito, professor Zanardi, docente universitario, e se è vero, come è vero, che ha trascorso il tempo dalle ore 13 del 18 alle ore 10 del 21 luglio 1961 nella caserma

dei carabinieri di Egna, i traumi rilevati sono certamente opera di coloro che si trovavano in tale caserma, cioè dei militari dell'Arma dei carabinieri.

« A questo punto — continua il giudice — è doveroso, per motivi di civiltà, di decoro, di onestà umana, deprecare tale fatto, perchè non è tollerabile nè ammissibile che, in un Paese di antica civiltà, come la Repubblica italiana, nella quale tutta una serie di leggi antiche e nuove, e in particolare la Costituzione vigente, hanno quale primo e principale scopo di garantire il cittadino da ogni genere di violenze e di sopraffazioni da parte di chicchessia, assicurando la tutela della dignità umana oltre che dell'integrità fisica e morale, un cittadino venga sottoposto a violenza fisica di qualsiasi genere ».

B A T T A G L I A . La sentenza è passata in giudicato?

S A N D . Sissignore, è passata in giudicato. Questo, onorevoli colleghi, è uno dei più di quaranta casi; è uno dei casi, direi, meno gravi. Ho qui tutta la documentazione: lettere, denunce, attestati medici e testimonianze; ma non vi leggerò altro. Mi limito a trarne soltanto le dovute conclusioni.

Dopo sedici mesi di durissima istruttoria, questi giovani esasperati, che hanno violato la legge dello Stato, si trovano tuttora in carcere; tutti, indistintamente, finora incensurati, di ottime famiglie, padri con prole in tenerissima età, ed ora rinviati a giudizio sotto l'accusa gravissima di attentato all'integrità dello Stato e di cospirazione politica: ergastolo e reclusione da 5 a 12 anni!

Onorevoli colleghi, sarebbe davvero mostruoso se tante e tali malvagità, come le illustra questa sentenza, venissero, con il giuoco della prevalenza o dell'equivalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti, coperte dalla presente amnistia. Per avere scelto nella lotta politica un mezzo illegale, la violenza, ma per perseguire, per conseguire uno scopo legittimo, l'autonomia, che è ancorata in un accordo internazionale che fa parte integrante del Trattato di pace, questi giovani meritano tutta la

clemenza che di solito si ha nei confronti dei delitti politici.

Onorevoli colleghi, se io vi chiedo di approvare il nostro emendamento, ne chiedo l'approvazione non soltanto per i miei conterranei ma per tutti quanti abbiano violato la legge dello Stato per motivi politici. È compresa — vi chiedo scusa se ne faccio menzione a margine — anche la bomba che è stata gettata contro il mio ufficio; ma deliberatamente ho limitato la data: restano esclusi gli atti di violenza gravi che si sono verificati nell'autunno dell'anno 1962 e resta anche esclusa la bomba che poche settimane fa è stata fatta deflagrare davanti al cinema « Augusteo » di Bolzano, ove si rappresentava il film « La marcia su Roma », e che per poco non costò la vita ad una giovane, onesta inserviente. (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*).

Onorevoli colleghi, io concludo, un'amnistia che trovi la sua genesi, come disse lo stesso onorevole Ministro, in tre avvenimenti di così eccezionale importanza deve prima di ogni altra cosa comprendere la clemenza integrale per i delitti politici. Ecco perchè, onorevoli colleghi, ho fiducia che il mio appello, rivolto, più che alla vostra generosità, al vostro squisito senso di giustizia, possa trovare accoglimento. Grazie, signor Presidente.

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Poche parole, signor Presidente, per chiarire i motivi per i quali ci asterremo dalla votazione. Ho udito le considerazioni con le quali il senatore Sand ha svolto il suo emendamento e non ignoro i motivi che gliene hanno suggerito la presentazione e che hanno dettato gli argomenti con i quali ha ritenuto di convincerci ad accoglierlo. Debbo tuttavia osservare, pur comprendendo come il senatore Sand non potesse trascurare l'occasione per portare dinanzi al Senato le sue denunce, che egli ha dedicato troppo larga parte del suo in-

tervento a questioni che nulla hanno a che fare con quella che stiamo esaminando. Meglio mi sarei capacitato del suo assunto se in occasione, ad esempio, della discussione del bilancio dell'Interno egli avesse già preso posizione nei confronti di certi comportamenti delle forze di Pubblica Sicurezza che devono essere deplorati e condannati. Ma, che io mi ricordi, ciò non è mai avvenuto. Anzi nel passato, quando da questi banchi denunce in tal senso vennero formulate, nè dal senatore Sand nè dai colleghi della sua parte politica abbiamo avuto espressioni di consenso e approvazione, ma ben al contrario li abbiamo visti schierati fra quanti non cessano di difendere e lodare tutto quanto le forze di polizia fanno e intraprendono.

D'altra parte, non posso non osservare che l'orizzonte che il senatore Sand ha aperto dinanzi a noi è assai ristretto e limitato, nonostante che, al termine del suo intervento, egli abbia dichiarato che l'emendamento da lui proposto avrebbe valore ed agirebbe nei confronti di tutti i cittadini perseguiti giudizialmente per reati configurantisi sotto specie di azione politica. Ma su questo punto le sue considerazioni hanno avuto il sapore di cosa obbligata. Il cuore e l'intelletto del senatore Sand si erano manifestati solo nella parte precedente del suo discorso.

Detto questo, devo dichiarare che comunque un atto di clemenza il quale non consideri in modo speciale e con particolare favore, nel confuso coacervo dei reati, quelli di carattere politico, manca davvero al proprio impegno fondamentale. Se il Capo dello Stato ritiene di avvalersi delle proprie prerogative per compiere un gesto di rasserenamento e pacificazione del Paese, non può non indirizzarlo innanzitutto a coloro i quali hanno violato la legge non per abietti motivi personali, ma per servire, sia pure in maniera non accettabile, il loro ideale politico. Questa carenza del disegno di legge che esaminiamo qualifica il disegno di legge stesso come del tutto inadeguato ai suoi scopi: esso è una forma quasi svuotata del suo connaturato contenuto. Per questo motivo altri emendamenti sono stati presentati che si propongono di far beneficiare della clemenza, che il Parlamento sugge-

risce e sollecita da parte di chi solo può disporne, anche e specialmente i responsabili di reati compiuti per ragione politica. Anche questo Gruppo ne ha presentati. Da ciò discende che noi non respingiamo ma neppure approviamo l'emendamento presentato dai senatori Sand e Tinzi, troppo limitato nei suoi obiettivi, riservandoci di votare quegli altri emendamenti che, più largamente comprensivi della materia che il senatore Sand ha appena sfiorato con intenti del tutto particolari, pongono dinanzi al Senato risolutamente il problema di un'amnistia che operi innanzitutto a favore dei condannati politici.

M A R A Z Z I T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

M A R A Z Z I T A . Analoga dichiarazione di astensione faccio per il mio Gruppo, per le ragioni svolte or ora dal senatore Terracini, che senz'altro sottoscriviamo, parendo evidente anche a noi che l'emendamento proposto dal senatore Sand sia ristretto e limitato a determinati casi, sebbene molto seri ed importanti. Non può dirsi che si tratti di casi generali, che rientrino nei delitti politici: e sono da considerarsi invece come casi particolari, pur meritevoli di attenzione, ma non in questa sede.

La ragione della nostra astensione va posta anche nel fatto che immediatamente dopo quello del senatore Sand dovranno essere discussi gli emendamenti presentati da altre parti politiche, tra i quali un emendamento a firma mia, del senatore Picchiotti e di altri colleghi, col quale si chiede che sia concessa amnistia per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, commessi successivamente al 31 luglio del 1946, punibili però con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni.

Mentre, pertanto, ci riserviamo di discutere il nostro emendamento, dichiariamo che ci asterremo dal votare l'emendamento presentato dai senatori Sand e Tinzi.

G A V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

G A V A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato ha ascoltato il discorso del senatore Sand e non può non essere rimasto impressionato dai fatti riferiti, in base ad una sentenza che si afferma passata in giudicato.

Io debbo esprimere tutto il rammarico, tutto il dolore mio e, ritengo, del Senato, per quei fatti, così come sono stati accertati, e debbo esprimerlo in maniera tanto più viva in quanto è tradizione della civiltà romana e italiana, fondatrice del più alto sistema di diritto ed esaltatrice della persona e della dignità della persona umana, guardare con ripugnanza, vorrei quasi dire, a fatti simili. Si tratta peraltro di un'eccezione che conferma la regola della civiltà umana e giuridica del popolo italiano.

Affermato questo, vorrei osservare al senatore Sand che le circostanze da lui narrate non possono incidere sulla questione specifica dell'amnistia. Per i fatti che egli ci ha narrato noi sappiamo che sono in corso delle azioni giudiziarie, ed è questo il giusto mezzo che usa la Magistratura, che usa il popolo italiano per reprimere i reati contro la persona, da chiunque e contro chiunque compiuti.

Ma dobbiamo venire all'argomento di oggi. Si chiede l'amnistia per i reati politici. Non ritengo che l'emendamento proposto dal senatore Sand abbia una portata ristretta, come hanno ritenuto altri colleghi: esso, infatti, comprende tutti i reati politici, senza limitazione di pena, senza limitazione di gravità dei reati stessi, purchè abbiano un motivo politico ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale.

Ora, noi siamo contrari all'estensione dell'amnistia ai reati politici. Il ciclo delle amnistie per reati politici deve considerarsi chiuso: i reati politici si amnistiano dopo gravi perturbamenti sociali, dopo gravi crisi costituzionali e politiche, in cui effettivamente è difficile vedere da che parte sia la ragione e da che parte sia il torto, dopo il superamento di circostanze durante le quali avvengono crisi di coscienza che è difficile, sia al Magistrato che al governante, individuare nella loro essenza e nella loro moralità sostanziale. Noi, per grazia di Dio, sia-

mo fuori da queste situazioni ormai da molti anni, e parlare di concessione di amnistie per reati politici non ha senso nel nostro Paese.

Riconosco che la questione dell'Alto Adige ha un carattere particolare e non escludo che, al momento in cui la grave controversia sarà chiusa, vi possa essere qualche beneficio di carattere politico, ma non ora, senatore Sand. Lei stesso ha ricordato che dopo il 1° giugno 1962 altri gravi atti contro lo Stato sono stati compiuti nell'Alto Adige, tra cui uno recentissimo. Il perturbamento continua ed allora in questo momento deve prevalere su qualsiasi altra considerazione la azione dello Stato in difesa della legge.

Se avverranno, come noi ci auguriamo, degli atti di carattere politico e amministrativo che possano consentire di superare questa incresciosa fase, allora sarà il momento di esaminare il problema dell'amnistia; oggi no. Per queste ragioni il Gruppo della Democrazia Cristiana voterà contro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

M O N N I , *relatore*. In Commissione il senatore Sand ha trattato questo argomento e la Commissione gli ha risposto che la materia non trova posto in questo disegno di legge. Quello che egli ha detto è molto interessante, ma è estraneo al disegno di legge di amnistia e di indulto che stiamo esaminando ed approvando.

La preoccupazione del senatore Sand che possano godere dell'amnistia coloro che eventualmente siano mandati a giudizio per rispondere di sevizie è una preoccupazione infondata perchè un reato di tal genere non è certamente compreso nell'amnistia, come non penso rientrino nell'amnistia i reati addebitati agli attentatori nell'Alto Adige.

Per quanto riguarda i reati politici in genere, ho visto tutti gli emendamenti presentati. Non voglio leggervi tutti i decreti relativi alle amnistie concesse negli anni decorsi a cominciare dal 1947-48, per fatti avvenuti nel periodo di guerra e del dopoguerra. Non

credo che sia rimasto alcun caso non considerato, o che non abbia beneficiato dell'amnistia, se meritevole. Quindi il parere della Commissione è nettamente contrario

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** Signor Presidente, l'unico caso citato dal senatore Sand dimostra che si tratta di una eccezione. Egli ha detto: avrei qui oltre quaranta casi; ma in realtà sia in Aula che in Commissione si è limitato a citare un solo caso.

**SAND.** Gli altri sono in istruttoria.

**BOSCO, Ministro di grazia e giustizia.** E non credo neppure che nell'unico caso citato dal senatore Sand si tratti di sentenza passata in giudicato. Comunque desidero dire al Senato che questo stesso caso fu già oggetto di discussione in Parlamento e il Ministro dell'interno dette ampia risposta, perchè è chiaro che la vigilanza sulle Forze di polizia spetta al Ministero dell'interno.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Sand, debbo dire — e ciò è stato rilevato dal senatore Terracini, dal senatore Gava, dal senatore Marazzita, dal senatore Monni — che la stessa motivazione ne esclude l'accogliibilità, perchè non è possibile presentare una proposta di atto di clemenza che si inserisca in un provvedimento di carattere generale specificamente per un processo in corso. In realtà il senatore Sand si vuol riferire ad un processo che è stato già istruito e che sarà prossimamente celebrato. Sarebbe incivile fare un provvedimento di clemenza che annullasse intenzionalmente un processo che sta per essere celebrato. La stessa lettura della sentenza poi, fatta dal senatore Sand, dimostra che il popolo italiano deve aver fiducia nella Magistratura del nostro Paese: non si può, quindi, attraverso un'amnistia, troncane il corso della giustizia che sta operando con la sua abituale accuratezza e obiettività di giudizio.

E passo a considerare l'emendamento dal punto di vista tecnico. Anche da questo punto di vista, senatore Sand, il suo emendamento è inammissibile. Mai vi è stata una proposta di amnistia per tutti i reati politici, che possono arrivare fino all'omicidio, all'eccidio, alla strage e così via, senza neppure una limitazione temporale. Il suo emendamento in sostanza propone che si estinguano tutti i reati politici commessi nel nostro Paese fino al giugno del 1962, e quindi anche i reati del passato, come, per esempio, il delitto Matteotti. La sua proposta, non stabilendo un *dies a quo*, si estende a tutti i reati commessi fino al giugno 1962. Questo è veramente enorme, ripeto, e mai è stata presentata una proposta del genere: la stessa amnistia del 1959, che nella relazione del Guardasigilli venne specificamente riferita alla pacificazione politica e, quindi, era diretta appunto all'estinzione dei reati politici, ha stabilito il giorno d'inizio e il termine finale con la seguente disposizione: « Per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale si applica amnistia se commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946 ». Ecco dunque delimitato un periodo di storia politica del nostro Paese particolarmente agitato, nel corso del quale si sono verificati dei reati di natura politica che il Parlamento e il Governo hanno giudicato meritevoli di particolare considerazione attraverso l'inclusione nell'amnistia.

Il suo emendamento, invece, senatore Sand, tende ad estinguere tutti i reati politici che sono stati commessi dalla costituzione dello Stato italiano in poi, senza nessun limite. Pertanto, come ho già detto, anche dal punto di vista tecnico questo emendamento non è accettabile.

Dal punto di vista politico, rispondo che non è possibile prendere in considerazione una situazione particolare se non in unico modo, cioè nel modo in cui Governo e Parlamento hanno operato, cercando in tutti i modi di raggiungere una pacificazione, una distensione degli animi in Alto Adige.

Ella sa, senatore Sand, che ha operato, e ben operato, un'apposita Commissione presieduta dall'onorevole Rossi: noi tutti auspichiamo che l'opera di questa Commissio-

ne possa pervenire ad equi risultati. Non è possibile però, attraverso l'atto di clemenza che lei invoca, influire sui procedimenti in corso e dare una sanatoria generale per tutti i reati politici, quale che ne sia la gravità.

Concludo, pertanto, dichiarando, come ho già detto questa mattina, che, comunque, i reati politici non sono esclusi dall'amnistia purchè la pena edittale per essi prevista non sia superiore a 3 anni.

Per questi motivi, invito il Senato a non accogliere l'emendamento proposto dai senatori Sand e Tinzi.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Sand e Tinzi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, con l'intesa che la sua eventuale reiezione non precluderà l'esame degli altri emendamenti presentati sullo stesso argomento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Da parte dei senatori Palermo, Gramigna, Capalozza e Leone è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

**C E M M I ,** Segretario:

«Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"e) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a pena detentiva" ».

**P R E S I D E N T E .** Il senatore Palermo ha facoltà di illustrare questo emendamento

**P A L E R M O .** Il mio emendamento, onorevole Presidente, onorevole Ministro, mira a colmare una delle tante lacune — la più grave, a mio avviso — contenute in questo provvedimento che stiamo esaminando, nel quale non sono stati comunque tenuti in particolare considerazione i reati politici.

È vero, come ricordava l'onorevole Ministro, che i reati politici per i quali è prevista una pena non superiore ai 3 anni saranno senz'altro amnistiati, così come i reati comuni, ma è appunto di ciò che mi dolgo, cioè del fatto che i reati politici sono considerati alla stessa stregua di quelli comuni.

Eppure i motivi che li determinano sono così diversi! Il reato comune è determinato da ragioni personali, da motivi di interesse, mentre il reato politico (nessuno lo può contestare) è determinato da motivi altamente ideali di libertà, di democrazia, di pace, di giustizia. Io non comprendo come, in un regime repubblicano, non si senta il bisogno di riservare un trattamento, non dirò di favore, ma diverso a coloro che hanno violato la legge unicamente ed esclusivamente per motivi di carattere ideale.

Il mio emendamento, del resto, onorevoli colleghi, è di portata quanto mai limitata, perchè io mi sono limitato a chiedere che sia concessa l'amnistia per quei reati politici la cui pena edittale non superi i cinque anni. Tutti conoscono la gravità delle pene contenute nel Codice penale purtroppo ancora vigente nel nostro Paese: se il mio emendamento verrà accettato, come io mi auguro, sarebbero amnistiati pochi reati, tra i quali quello di resistenza a pubblico ufficiale commesso per motivi politici.

Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su ciò che si verifica in occasione delle dimostrazioni, dei comizi, dei cortei che hanno luogo nelle nostre città in difesa della pace, della libertà, della democrazia. Ricordo per esempio che molti incidenti che hanno avuto luogo durante queste manifestazioni sono stati provocati dagli agenti e dagli ufficiali di polizia addetti all'ordine pubblico, i quali spesso avanzano pretese illegittime sul piano costituzionale. Ricordo di aver difeso un parlamentare, al quale era stato imposto di far togliere, in una manifestazione, dei cartelli su cui era scritto: « Viva la pace! ». Il Commissario di pubblica sicurezza affermava trattarsi di una iscrizione sediziosa; quando quel deputato dimostrò al funzionario che egli commetteva un arbitrio ed una violazione della Co-

stituzione, il funzionario denunciò il parlamentare per resistenza a pubblico ufficiale.

L'onorevole Ministro potrebbe rispondere che, se i fatti si sono svolti così come io ho affermato, si deve applicare quella famosa disposizione di legge la quale stabilisce che il fatto delittuoso non è punibile quando è stato provocato dalla condotta illegale o arbitraria del pubblico ufficiale. Ma io faccio appello proprio all'onorevole Ministro, il quale, oltre che valente docente universitario e cultore del diritto, è anche valoroso avvocato, e gli domando se nella sua esperienza professionale abbia mai trovato un magistrato il quale abbia dichiarato un fatto non punibile perchè determinato dalla condotta illegale e arbitraria del pubblico ufficiale. In realtà, dunque, questa disposizione di legge, che è veramente una conquista democratica, dato l'ambiente nel quale oggi viviamo, non viene mai applicata. Posso portare la testimonianza della mia modesta esperienza. Infatti, io non esercito più la professione forense, ma mi occupo solo di processi politici, purtroppo all'ordine del giorno.

Senatore Gava, non posso consentire con lei quando, con tanto sussiego, afferma che i reati politici non debbono essere contemplati perchè l'amnistia per i reati politici si deve concedere solo in casi eccezionali, cioè quando si tratti di placare gli animi e di contribuire alla distensione ed alla pacificazione. Senatore Gava, non c'è stato forse, nel 1960, un fatto di un'importanza notevole, dal quale l'attuale Governo trae la sua ragione d'esistenza? Vi pare possibile che non debbano essere contemplati i casi di coloro i quali hanno combattuto e lottato sulle piazze perchè il fascismo non tornasse nel nostro Paese, perchè un uomo a capo del Governo non instaurasse un nuovo regime contrario alla libertà ed alla democrazia? Vi pare che questo debba essere uno di quegli episodi, di quei fatti che non debbono essere contemplati?

F R A N Z A . Una lotta contro i fantasmi!

J O D I C E . Altro che fantasmi!

F R A N Z A . È fantascienza!

P A L E R M O . Sono d'accordo che rappresentate dei fantasmi, ma fantasmi di un passato tenebroso, vergognoso e sanguinoso! Però, malgrado s'iate dei fantasmi, cercate di tanto in tanto di ritornare sulla scena politica! E se non ci fossero stati quei moti e se non ci fossimo noi, onorevoli colleghi, a quest'ora la combutta con la Democrazia Cristiana già si sarebbe verificata! (*Vive proteste dal centro. Interruzione del senatore Gava*).

Non parli lei, senatore Gava, che è stato il primo a consumare questo scempio nella città di Castellammare!

G A V A . Tanto è vero che la città di Castellammare vi ha sconfitto sonoramente il 10 giugno e avete perduto tremila voti!

P A L E R M O . Lei ha preferito allinarsi ai fascisti anzichè consentire che amministrazioni democraticamente elette potessero liberamente svolgere la loro attività! (*Vive proteste e clamori*).

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi facciano silenzio!

P A L E R M O . Concludo, onorevoli colleghi e onorevole Ministro. Se questo emendamento, che ha una portata quanto mai limitata, perchè, come ho detto, si riferisce unicamente a quei reati la cui pena edittale non supera i cinque anni, verrà approvato, gioverà non solo alla pacificazione, ma gioverà anche al prestigio della Magistratura e della legge, e soprattutto al prestigio della giustizia, della quale oggi tanto si parla! Tenete presente, onorevoli colleghi, che, quando un cittadino viene dichiarato responsabile di un oltraggio o di una resistenza commessi per motivi politici, in seguito a provocazione, ad atto arbitrario od illegale del pubblico ufficiale, non soltanto consolida in se stesso il convincimento che non vive in uno Stato di diritto, bensì, purtroppo, in uno Stato di polizia, ma, quello che è peggio, onorevoli colleghi, perde la fiducia nella giustizia, perde la fiducia nella legge!

Ecco perchè mi auguro, onorevoli colleghi, che, al di sopra di qualsiasi faziosità e di qualsiasi preconconcetto, vogliate approvare il mio emendamento. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Sempre in materia di reati politici è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Picchiotti, Jodice, Papalia, Marazzita ed Ottolenghi. Se ne dia lettura.

**C E M M I**, Segretario:

« Aggiungere, dopo la lettera d), le seguenti:

" e) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale e per i reati ad essi connessi o comunque riferibili ai fatti bell'ici ed alle lotte politiche e sociali verificatesi in Italia dal 25 luglio 1943 al 31 luglio 1946;

f) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale commessi successivamente al 31 luglio 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni " ».

**PRESIDENTE.** Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

**PICCHIOTTI.** Sarei stato disposto a non parlare della prima parte dell'emendamento, se non mi ricordassi che vi sono dei partigiani — perchè la questione è riferibile a tutti i combattenti (e ci fu in proposito una polemica accesa, nel 1959, con il compianto onorevole Zoli) — che ancora penano nelle galere. Vorrei sottolineare la necessità di andare incontro a costoro, sia pure con l'allargamento a tutti gli altri, come fu fatto nel 1959 attraverso un emendamento approvato con l'alta parola di Ferruccio Parri e di Emilio Lussu.

Quindi mantengo questa parte, proprio perchè ho notizia certa che ci sono ancora dei partigiani che soffrono in galera; ed è per questo che, rifacendo quello che ho fatto nel 1959, chiedo che si restituisca final-

mente pace e tranquillità a questa gente, che ha sofferto per un ideale che la sublima di fronte a noi ed alla quale è giusto dare questo riconoscimento.

Per quanto concerne la seconda parte dell'emendamento, mi associo alle dichiarazioni fatte dal collega Palermo in questo senso: che non si distrugga la possibilità di apprezzare come politico, anche parzialmente, un reato comune, come chiaramente si esprime l'articolo 8 del Codice penale. Quindi io, da questo punto di vista, mi associo, ripeto, a quello che ha detto il collega Palermo; ma come ho detto mi preme soprattutto la prima parte del mio emendamento perchè, dopo la notizia certa e sicura che ho avuto, non avrei tranquillità nè pace se non rivolgersi questa invocazione ai colleghi del Senato, che mi auguro sentano come me la necessità di alleviare le pene che da tanto tempo espiano nell'oscuro carcere questi infelici, questi sventurati che sono rei di avere esaltato il nome dell'Italia e che hanno avvato il nostro Paese al progresso, ad una civiltà nuova e ad una nuova alba di redenzione.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sugli emendamenti in esame.

**MONNI**, relatore. Considerati la natura del disegno di legge che esaminiamo, la finalità e i limiti di esso ed anche il momento in cui viene esaminato e approvato, la Commissione è contraria.

**BOSCO**, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo si associa alle considerazioni della Commissione. È stato già detto stamattina anche dal senatore Parri che questo provvedimento, inserendosi in un clima di distensione e di tranquillità sociale, non si rivolge particolarmente ai reati politici; per questa ragione lo stesso senatore Parri ha presentato un ordine del giorno che il Governo ha accettato come raccomandazione. D'altra parte ho già detto e ripeto che i reati politici sono compresi nell'amnistia, nei limiti della pena edittale di 3 anni. Si dovrebbe quindi fare una particolare eccezione,

che non sarebbe giustificata nelle condizioni di normalità dell'attuale momento.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento proposto dai senatori Palermo, Gramegna, Capalozza e Leone, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Picchiotti, Jodice ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

I senatori Capalozza, Gramegna e Leone hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la lettera *d*), la seguente: « *e* ) per i reati connessi a vertenze sindacali o di lavoro ». Il senatore Capalozza ha facoltà di svolgerlo.

**C A P A L O Z Z A .** Signor Presidente, rinuncio a svolgerlo.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

**M O N N I , relatore.** La Commissione è contraria.

**B O S C O ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti lo emendamento dei senatori Capalozza ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

I senatori Mencaraglia, Spano e De Luca hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere dopo la lettera *d*) la seguente: « *e* ) per i reati attribuiti a coloro che, per dichiarato e provato motivo di coscienza, hanno rifiutato di prendere le armi e di prestare servizio militare ».

Il senatore Mencaraglia ha facoltà di svolgerlo.

**M E N C A R A G L I A .** Signor Presidente, la prego di permettermi di richiamare l'attenzione sua, dell'onorevole Ministro e degli onorevoli colleghi sulla singolarità evidente di questo emendamento. Ci troviamo di fronte a due emendamenti quasi analoghi anche nella scelta delle parole: uno è presentato da senatori di un Gruppo di opposizione, l'altro è presentato da senatori di un Gruppo che fa parte, sia pure in forme nuove, della maggioranza governativa. Gli uni e gli altri, nello stendere il testo degli emendamenti, hanno dovuto far ricorso ad una formula che differenzia tali emendamenti da ogni altro articolo della legge. Difatti, se noi esaminiamo l'elenco dei reati per i quali è prevista l'amnistia, troviamo che si parla costantemente, come è necessario, di reati previsti dal Codice e dalle leggi. Ci siamo trovati invece, parlamentari dell'opposizione e parlamentari di un Gruppo che sostiene il Governo, di fronte alla necessità di usare una formula particolare e nuova per definire la condanna subita da giovani italiani, cittadini del nostro Paese, che non hanno compiuto alcun reato previsto dalle leggi vigenti. Nessun Codice prevede l'obiezione di coscienza come reato e le condanne che sono state erogate per colpire la posizione ideale, di coscienza di questi giovani, hanno dovuto fondarsi su accuse generiche di disobbedienza, di renitenza alla leva. Vorrei richiamare l'attenzione, così evidentemente assente, dei colleghi sul fatto che, respingendo questo emendamento, ci si assumerebbe la responsabilità di dichiarare in modo aperto che, contrariamente a quello che è lo spirito della Costituzione italiana, si vuole ritenere reato il convincimento di un cittadino. Ci sono oggi nelle prigioni italiane dei giovani i quali hanno espresso, di fronte alla chiamata al servizio militare, il rifiuto, non a prestare un servizio per la loro patria, ma a prestare quel determinato servizio; dei giovani cioè i quali hanno detto: non soltanto io non voglio uccidere, ma non voglio neanche imparare ad uccidere. Per questo essi sono stati condannati.

La situazione senza dubbio è assurda. Questi giovani si trovano oggi nelle carceri del nostro Paese, vengono considerati dei mili-

tari e, quando spira il termine della pena erogata dai tribunali militari, vengono di nuovo richiamati a prestare servizio e ricadono di nuovo sotto la sanzione del tribunale, se non della legge. Sul piano della prassi, in un ambito limitato di casi, è stata trovata dalle autorità militari una via di uscita per i giovani obiettori di coscienza, attraverso una dichiarazione di infermità mentale, un periodo di permanenza nel manicomio giudiziario e un successivo proscioglimento.

Vogliamo andare avanti con questa situazione nel Paese? Nell'altro ramo del Parlamento è stata presentata dall'onorevole Basso una proposta di legge tendente a dare un regolamento definitivo, esauriente e ben articolato alla questione dell'obiezione di coscienza. Chiedo pertanto all'onorevole Ministro di volerci dire quali sono le intenzioni dell'attuale Governo: intende cioè il Ministro sollecitare, intende il Governo arrivare all'approvazione della proposta di legge dell'onorevole Basso entro la presente legislatura?

Non vi è dubbio, a questo punto, che i giovani che già sono in carcere, e quello che si sta condannando oggi stesso a Firenze, sono vittime di un ritardo, di una carenza nella nostra attività legislativa.

Quello che noi chiediamo è che il Governo, il Parlamento, oggi il Senato, riconoscano la realtà delle cose e decidano in merito a questo emendamento sulla base di una realtà che è politica ed è sociale e morale insieme.

Non possiamo più chiudere gli occhi di fronte al fatto che il pacifismo oggi non è più soltanto un'aspirazione di pochi predicatori: è una cosa che anche molti di voi (*rivolto al centro*) esaltano come elemento positivo quando raggiunge obiettivi politici di estrema vastità in un altro Paese; è una realtà testimoniata nel mondo dall'esistenza di un grande numero di organizzazioni, da una letteratura vivace, da un'elaborazione e da un dibattito aperto, quale non si può avere se non di fronte ad una problematica viva e radicata nella realtà sociale e politica.

D'altra parte, se così non fosse, come mai il Governo italiano e le autorità amministra-

tive si sarebbero tante allarmate quando il problema dell'obiezione di coscienza si è presentato all'opinione pubblica sotto l'aspetto di una produzione artistica di massa, come nel caso del film « Non ucciderai » di Autant-Lara? Io credo che l'attenzione che in determinati gruppi dell'opinione pubblica mondiale sarà rivolta alle decisioni del Senato in merito a questo emendamento, sarà senza dubbio superiore a quella che è stata ed è adesso l'attenzione dei colleghi. Penso che l'eventuale reiezione di un emendamento di questo genere peserà in senso negativo sul nostro Paese per il giudizio che ciò comporterà sul piano morale e sociale.

Sono molti i Paesi nel mondo che riconoscono l'obiezione di coscienza e l'Italia deve, a nostro giudizio — ed il Ministro sarà così cortese da risponderci — bruciare le tappe, varando la proposta di legge presentata dall'onorevole Basso e creando le premesse per una sua immediata attuazione con l'approvazione di questo emendamento aggiuntivo.

Noi non condividiamo la posizione politica ed ideologica dell'obietto di coscienza. Noi diamo dei problemi della pace e della difesa dell'integrità nazionale un'interpretazione diversa e prospettiamo delle soluzioni diverse. Tuttavia, pur non condividendo queste posizioni ideologiche, sentiamo profondamente il rispetto delle idee e delle opinioni degli altri. Noi riteniamo che, se un altro ha un'opinione diversa dalla nostra, non per questo deve essere trascinato davanti ai tribunali civili o militari, arrestato e detenuto.

Concludo, signor Presidente, chiedendo all'onorevole relatore di tener conto nella sua risposta di due possibilità: di esprimere cioè il parere della maggioranza della Commissione e di esprimere un parere subordinato a quanto l'onorevole Ministro dirà sull'intenzione del Governo di facilitare o meno, nei due rami del Parlamento, l'approvazione del disegno di legge dell'onorevole Basso.

Prego poi l'onorevole Ministro di dare una risposta precisa a questo riguardo, perchè nessuno di noi si nasconde che, senza questa necessaria precisazione, il provvedimento di amnistia potrebbe anche apparire una

proposta assurda. La legge infatti amnistierebbe dei giovani i quali verrebbero nuovamente arrestati se non si provvedesse all'approvazione urgente del disegno di legge inteso a regolare questa materia.

Se approviamo questo emendamento, rispettiamo non solo la lettera, ma anche lo spirito della Costituzione italiana, che se anche afferma, all'articolo 52, che il servizio militare è obbligatorio, precisa tuttavia: « nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge ». Quel che si chiede è che la legge sancisca un caso di più di indisponibilità per il servizio militare. E lo strumento per giungere a questo esiste.

Ma non dimentichiamo soprattutto l'articolo 2 della nostra Costituzione, che dice: « La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità ».

**PRESIDENTE**. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

**MONNI**, *relatore*. Vorrei domandare al senatore Mencaraglia come si possano provare i « casi di coscienza ». Ma non voglio far polemica; manifesto semplicemente il parere recisamente contrario della Commissione.

**LEONE**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**LEONE**. Mi sembra che l'argomento in discussione abbia così alta importanza, anche dal punto di vista spirituale, che sono sicuro che tutti i colleghi sono disposti per lo meno a riconoscerne la nobiltà. (*Interruzione del senatore Conti*). Onorevoli colleghi, permettete che io vi dia un consiglio; comprate « Il Messaggero » di questa mattina: vi troverete; in una pagina centrale, con un titolo a caratteri cubitali che richiama subito l'attenzione del lettore...

**GAVA**. Lo abbiamo letto.

**LEONE**. Ma molti forse non lo hanno letto. Il fatto è che voi dovete conoscere chi sono realmente questi giovani. Quando si pose il problema per la prima volta, io sentii parlare di Patria; ebbene, questi sono giovani che conoscono la Patria, sanno amarla e sono disposti a dare alla Patria tutta la loro giovinezza, ma hanno della guerra il sacrosanto orrore che tutti quanti dovremmo avere. Essi non sono tutelati da nessuna legge, anche se i tribunali militari che li hanno giudicati hanno manifestato talvolta la loro perplessità. Per brevità non vi sto a riferire le sentenze della magistratura di Torino e di altre città d'Italia; comunque staremo a vedere quello che ne penserà la magistratura fiorentina. Certo è però che fin d'ora si avverte in tutto il nostro Paese la necessità di dare a questi giovani il riconoscimento più puro e più fervido della loro buona fede. (*Commenti ed interruzioni dal centro*).

**DE BOSIO**. Abbiamo letto « Il Messaggero »! Le sappiamo, queste cose! (*Viva-cì interruzioni dall'estrema sinistra*).

**LEONE**. Perché mai volete con tanto accanimento che io non lo legga? Magari mi faccio inchiodare a questo banco, ma vi leggerò quello che dovrò leggersi! (*Interruzioni dal centro. Approvazioni dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE**. Senatore Leone, non raccolga le interruzioni!

**LEONE**. Forse sembrerà ingenuo il solo sperare dalla maggioranza attuale del Senato l'accoglimento di questo emendamento aggiuntivo, che intende estendere ai cosiddetti obiettori di coscienza, amanti della pace, il beneficio previsto dal disegno di legge che stiamo discutendo. Tuttavia insistiamo nel presentarlo, incoraggiati dal fatto che abbiamo a che fare con una maggioranza ispirata ad un cristianesimo che ama definirsi attivo, piuttosto che meramente contemplativo. Questa è la vostra posizione. Voi dite continuamente di essere dei cristiani laici e di voler realizzare il cristianesimo.

Questo è il vostro atteggiamento spirituale, che noi comprendiamo e rispettiamo perchè moltissimi di voi credono ed operano effettivamente in questo senso.

Se San Francesco di Assisi fosse stato chiamato ad esprimere il suo voto nei confronti di un obiettore di coscienza, egli, che fu il più grande obiettore di coscienza del Medio Evo italiano, indubbiamente avrebbe dato il suo voto favorevole. Forse non siete convinti neanche di questo?

Tuttavia ci nasce il sospetto che lo spiritualismo cristiano molte volte resti estraneo alle impostazioni positive, sociali e governative della Democrazia Cristiana. Ed in luogo di codesto spiritualismo cristiano vediamo spuntare la più ferrea ragion di Stato, che ci riporta di peso ai criteri adottati, ad esempio, dalla cosiddetta Santa Alleanza nel settembre del 1815.

L'onorevole Bosco in Commissione ha dichiarato che l'amnistia non risponde ad una finalità fideistica, ma ad una situazione storica esistente nel Paese. Gli eventi determinanti sarebbero la celebrazione dell'unità d'Italia, l'elezione del Presidente della Repubblica, lo svolgimento del Concilio Ecumenico Vaticano II. Ora, il Concilio Vaticano II dovrebbe richiamare ai più alti insegnamenti della morale cristiana ed ai principi dell'umana pietà. Allora ci sentiamo autorizzati a chiedere al ministro Bosco personalmente se il suo disegno di legge è ispirato al più puro spirito cristiano o invece al positivismo ed anche al materialismo amministrativo. È evidente infatti che le impostazioni programmatiche della Democrazia Cristiana seguono piuttosto la linea del determinismo o anche del positivismo storico, più che quella della grande legge dell'etica cristiana. In questo contrasto sta la spiegazione del dramma che tormenta, fra l'una e l'altra impostazione, i cattolici militanti del nostro Paese.

Ora l'obiezione di coscienza, che ha indotto taluni giovani nel nostro Paese al rifiuto di prendere le armi e di prestare servizio militare, non può essere interpretata altro che come un moto dell'umana coscienza. L'obiezione di coscienza prescinde dai dati di fatto storici e contingenti e scaturisce dalle pro-

fondità dello spirito. Insegna Eraclito: « Cammina, cammina, i confini dello spirito mai li trovi, tanto profonda ragion d'essere esso ha ». Ecco la forza determinante della obiezione di coscienza.

Nella giurisprudenza del nostro Paese, invece, l'obiezione di coscienza è vista semplicemente sotto il profilo degli interessi pratici, statali, amministrativi, sotto l'aspetto delle leggi codificate, degli eserciti permanenti, giammai sotto l'aspetto di una irreversibile legge dello spirito.

Ecco il testo di una sentenza in materia del Tribunale speciale militare supremo, dell'8 dicembre 1955: « L'obiezione di coscienza, consistente nell'allegazione di un superiore divieto religioso di militare negli eserciti terreni, considerata alla stregua dei criteri di moralità e di socialità ricevuti nell'attuale assetto del nostro ordinamento positivo, non costituisce motivo di particolare valore morale e sociale ».

Come appare evidente, il messaggio cristiano si è fermato dinnanzi ai cancelli dei tribunali militari. Quel Tribunale infatti, dinnanzi all'obiettore di coscienza, non ha saputo trovare una formula attinta veramente alle forze dello spirito ed ha ripiegato su questa burocratica menzione della tradizione positiva che verrebbe dalla storia, nella quale l'obiezione di coscienza non è assolutamente conosciuta.

Ora, se ai margini del sistema positivo attuale si leva un'obiezione espressa da una anima pura contro gli eserciti permanenti, operatori di stragi, noi dobbiamo considerare codesti obiettori come i portatori di una profonda istanza umana che sceglie il bene e ripudia il male.

Ormai è tempo che l'obiezione contro la guerra non venga solamente dai furgoni della Croce rossa carichi di dolore e grondanti sangue; ma anche in piena pace, quando si tratta di respingere sempre più lontano lo spettro della guerra. Gli obiettori di coscienza sono dunque gli araldi e le scelte più avanzate della pace. Ecco la fonte del loro dritto! Non tanto predicare la pace, quanto volerla! Ecco chi sono gli obiettori di coscienza.

**P R E S I D E N T E**. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

**B O S C O**, *Ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione decisiva contro questo emendamento è stata portata, mi sembra, proprio dal senatore Mencaraglia. Egli infatti ha affermato che il problema non deve essere risolto tanto in sede di amnistia, quanto attraverso una legge che introduca nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto dell'obiezione di coscienza. Infatti non si può introdurre, di straforo, attraverso un provvedimento di clemenza, un istituto nuovo nel Codice penale militare e nell'ordinamento giuridico.

Nella seconda parte del suo intervento, il senatore Mencaraglia ha trasformato l'illustrazione del suo emendamento in una vera e propria interrogazione al Ministro. A questo punto dovrei chiedere tempo per rispondere, perchè, quando si presenta un'interrogazione, si deve dare al Ministro il tempo necessario per la risposta, soprattutto per consentirgli di consultare i suoi colleghi, quando non si tratti di una materia che rientri esclusivamente nella sua competenza. È chiaro che in materia di Codice penale militare deve essere interpellato anche il Ministro della difesa.

Tuttavia, affinché questa risposta non sembri evasiva, non ho alcuna difficoltà ad esprimere il mio parere personale sull'argomento di carattere generale proposto dal senatore Mencaraglia.

Ritengo che, fintanto che esiste l'articolo 52 della nostra Costituzione — e mi auguro non sia mai modificato — che recita testualmente che « La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge », non si può consentire al cittadino di fare o non fare il servizio militare, o di farlo in modo che sia contrario allo spirito stesso del servizio. Perchè è chiaro che anche in tempo di pace esso serve a prepararsi... (*Interruzione del senatore Leone*).

Ma perchè il servizio sedentario lo deve fare l'obietto e non un altro?

Ecco perchè io dico a titolo personale — lo ripeto, perchè è un problema che interessa tutto il Governo — che, finchè esiste questa norma costituzionale, non si può dare ingresso nel nostro ordinamento giuridico all'istituto dell'obiezione di coscienza.

A maggior ragione sono contrario all'emendamento perchè è antiggiuridico introdurre un nuovo istituto attraverso una legge di amnistia.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Mencaraglia ed altri, non accolto nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Avverto che la reiezione di questo emendamento preclude la votazione dell'emendamento presentato dai senatori Papalia, Banfi e Ronza, tendente ad aggiungere, dopo la lettera *d*), la seguente:

« *e*) per i reati attribuiti a coloro che per motivo di coscienza hanno rifiutato di prendere le armi e di prestare servizio militare ».

La Commissione ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma: « L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale ».

**C H A B O D**. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Ne ha facoltà.

**C H A B O D**. Questo emendamento aggiuntivo riproduce, ai fini dell'amnistia, parte delle esclusioni oggettive previste nell'articolo 3 del disegno di legge. Poichè io sono contrario alle esclusioni oggettive, sia in materia di amnistia, sia in materia di indulto, quello che ora dirò varrà sia per questo emendamento, sia per l'articolo 3 e le esclusioni dall'indulto in esso previste.

Però, prima di esporre brevissimamente le ragioni che mi inducono ad essere contrario a queste esclusioni, permettetemi di rispon-

dere sempre brevissimamente — appunto perchè esporrò delle ragioni di giustizia — a quanto ha detto, non più tardi di ieri, il signor Procuratore generale di Milano. Questi, inaugurando l'anno giudiziario presso la Corte d'appello di Milano, ha pronunciato affermazioni di questo genere: « Se anche è da temere (e l'esperienza ce lo insegna) che gli uomini di Governo e il Parlamento possano essere più pensosi delle sorti di una battaglia elettorale che di quelle della giustizia e della legislazione, i moniti, i richiami e gli avvertimenti che da tutta Italia levano i Procuratori generali hanno un valore che non può essere nè disatteso, nè sconosciuto ».

E poco oltre, parlando del diritto di sciopero: « Non basta affermare l'esistenza del diritto; tutto si risolverebbe in una vuota enunciazione demagogica. Occorre fissare l'ambito e i principi entro cui può esercitarsi la libertà di sciopero ».

È evidente, onorevoli colleghi, che ragioni di stile mi impediscono di rispondere all'offesa con l'offesa.

M I N I O . Ma se quello era un fascista!

C H A B O D . Dirò soltanto che indipendenza del Potere giudiziario non significa diritto, per i suoi appartenenti, di offendere il Legislativo e l'Esecutivo; dirò soltanto che indossare l'ermellino per inaugurare l'anno giudiziario non autorizza a fare della politica reazionaria, non autorizza ad insidiare le basi stesse del nostro ordinamento costituzionale, insinuando che Governo e Parlamento sarebbero sempre e soltanto mossi da basse preoccupazioni elettorali.

F R A N Z A . Ma questo che c'entra con l'amnistia?

C H A B O D . Sto dicendo, in quanto sto parlando di un argomento di giustizia, che non intendo incassare queste frasi e che di questo passo si va diritti alla dittatura.

F R A N Z A . La Magistratura è un potere che ... (Interruzione del senatore Gian-

quinto. *Proteste dalla sinistra*). ... ha un'autonomia nella quale non possiamo interferire. (Interruzioni dalla sinistra. Richiami del Presidente).

C H A B O D . Di questo passo, con questo attacco al Parlamento. . .

F R A N Z A . La nostra virtù sta nell'evitare le critiche, mentre noi le fomentiamo. (Interruzioni dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

Voce dall'estrema sinistra. Non potevate che essere d'accordo!

F R A N Z A . Noi ci comportiamo male e diamo luogo a critiche. (Commenti dalla sinistra).

C H A B O D . Ci comportiamo male quando incassiamo frasi di questo genere, come le incassa lei. (Interruzioni dalla destra).

P R E S I D E N T E . Senatore Chabod, concluda; ha preso le mosse troppo da lontano.

C H A B O D . Di questo passo, dicevo, signor Presidente, si va diritti alla dittatura; ed io credo che la Costituzione repubblicana non consenta a nessuno di impartire un siffatto insegnamento, nemmeno a un Procuratore generale di Corte d'appello. E con questo vengo all'emendamento, al quale sono contrario.

N E N C I O N I . Non è stato solo Trombi a dire quelle cose: è stato un coro.

C H A B O D . Senatore Nencioni, io ho letto le parole del tenore: del coro può intendersi lei.

Ora, se dobbiamo emanare, come stiamo emanando, un provvedimento che quello stesso Procuratore generale (« con felice espressione », dice il « Corriere della Sera ») ha definito « un atto di sfollamento più che di clemenza » dobbiamo cercare di emanarlo con giustizia. Se noi, come fa il provvedimento che stiamo per approvare, perdo-

niamo gli assassini, non possiamo poi fare distinzioni tra reati minori più o meno odiosi, più o meno simpatici. Io non ho ricevuto in questi giorni nessun telegramma; ho ricevuto soltanto la madre di un ragazzotto il quale è stato condannato per violenza carnale presunta per essere andato a letto con una ragazza di 13 anni e 10 mesi, preoccupandosi soltanto di averne il consenso e non di accertarne l'età, in quanto sembrava una donna ormai fatta. Ma poi non ha voluto sposarla, ed è venuta fuori la querela. Siccome in tema di articolo 519, come i colleghi avvocati mi insegnano, l'ignoranza non giova, questo ragazzotto ha avuto i suoi 2 anni. E la madre mi chiedeva. « Mio figlio potrà beneficiare di questo indulto? ». Io le ho risposto di no; secondo il progetto, no; e questa madre mi ha chiesto: « E gli assassini? ». Gli assassini sì.

**M O N N I**, *relatore*. Ma non è imputabile.

**C H A B O D**. Non parlo della ragazza, parlo del ragazzo, che aveva 18 anni ed un mese ed era imputabilissimo. Ora, dicevo, se noi perdoniamo gli assassini, non possiamo poi usare la bilancia del farmacista per i delitti minori. (*Interruzione del senatore Gava*). Io sto parlando di questo emendamento e di quello successivo, presentato dalla Commissione, all'articolo 3, perchè con questi emendamenti non si è fatto altro che sdoppiare l'articolo 3 del disegno di legge, riportando i casi di esclusione dall'amnistia con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1, e lasciando i casi di esclusione dall'indulto all'articolo 3. Quindi parlo su tutta la questione.

**B O S C O**, *Ministro di grazia e giustizia*. Senatore Chabod, non vedo il collegamento tra l'emendamento della Commissione, che prevede l'esclusione dall'amnistia per i reati previsti da cinque articoli del Codice penale, ed il suo caso. Lei vorrebbe portare l'amnistia a 10 anni?

**C H A B O D**. Onorevole Ministro, sono contrario a qualsiasi esclusione oggettiva,

sia ai fini dell'amnistia, sia ai fini dell'indulto. Il disegno di legge stabilisce le esclusioni oggettive con un unico articolo, l'articolo 3; la Commissione ha sdoppiato tale articolo e ha detto: ai fini dell'amnistia escludo certi reati, poi ne escludo certi altri dal condono. Siccome il concetto è unico, stavo dicendo, e concludo, che quando si perdonano gli omicidi si debbono perdonare tutti gli altri rei. L'omicidio non è un reato che richieda una formulazione tecnica suscettibile di mutare di Paese in Paese, di tempo in tempo. L'omicidio è vivo nella coscienza di tutti, è scolpito da due sole parole, le due sole parole del comandamento: « non ucciderai ». Se perdoniamo l'omicidio, dobbiamo perdonare ogni altro delitto. Quindi voterò contro questo emendamento ed anche contro l'articolo 3, cioè voterò contro le cosiddette esclusioni oggettive, con le quali si vogliono considerare determinati reati come peggiori dell'omicidio, mentre non lo sono affatto.

**P I C C H I O T T I**. Signor Presidente, c'è un mio emendamento soppressivo del comma proposto dalla Commissione.

**P R E S I D E N T E**. Senatore Picchiotti, era inutile proporre la soppressione dell'emendamento della Commissione, dal momento che lei può votare contro.

**P I C C H I O T T I**. No, signor Presidente, c'è una ragione e chiedo di parlare.

**P R E S I D E N T E**. Allora spieghi la ragione; ma, a mio avviso, bastava votare contro l'emendamento proposto dalla Commissione per respingerlo.

**P I C C H I O T T I**. Nell'articolo 1 non erano poste le discriminazioni oggettive dall'amnistia: esse sono state messe nel disegno di legge in modo che si confondessero all'articolo 3 l'amnistia e l'indulto, in ordine alle discriminazioni. Ciò è avvenuto perchè si è rilevato che nel 1959 il Senato incluse nell'amnistia i reati che la Camera aveva escluso. La Camera accolse questa nostra deliberazione: ora voi riportate all'articolo 1 quei reati che avevate messo all'articolo 3

ed in questa maniera andate contro quanto deliberaste nel 1959, con la conseguente adesione della Camera.

Quando esamineremo l'articolo 3, discuteremo se è possibile la discriminazione oggettiva, non per l'amnistia, per la quale il Senato votò negativamente nel 1959, ma per l'indulto.

Ho dovuto presentare l'emendamento soppressivo perchè avete riportato ora la discriminazione oggettiva dall'amnistia all'articolo 1. Se nel disegno di legge fossero stati posti nell'articolo 1 i reati esclusi dall'amnistia, avrei presentato fin dall'inizio l'emendamento soppressivo.

Ora torno a dichiarare che discriminazioni oggettive per l'amnistia, come quelle che si vorrebbero introdurre nell'articolo 1 di questo disegno di legge, non se ne possono fare; conseguentemente, ho chiesto la soppressione di tali discriminazioni.

M A G L I A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

M A G L I A N O . Quale Presidente della Commissione, non posso far passare sotto silenzio le affermazioni dell'amico e componente della Commissione senatore Picchiotti, il quale ha affermato (e certamente devo pensare che la parola ha tradito il suo pensiero) che la Commissione di soppiatto avrebbe tolto alcune esclusioni dall'articolo 3 e le avrebbe aggiunte con questo emendamento.

P I C C H I O T T I . Non ho detto questo.

M A G L I A N O . Ciò che ha detto non è esatto, e lei che ha preso parte alla discussione lo sa. Lei non può sindacare l'operato della Commissione che ha discusso a lungo, per opportunità di chiarezza legislativa, di distinguere le esclusioni oggettive dell'amnistia da quelle dell'indulto. E tenga presente che nell'articolo 3 le esclusioni oggettive erano 35 articoli del Codice penale mentre la Commissione le ha ridotte appena a

5, il che non significa avere, nè violato l'amnistia del 1959, che non ha nulla a che vedere con questa, nè tanto meno avere operato una specie di manovra per nascondere non so che cosa. Questo devo dire a tutela della dignità della Commissione.

P R E S I D E N T E . In verità il senatore Picchiotti non ha fatto nessuna imputazione alla correttezza della Commissione.

C A P A L O Z Z A . Domando di parlare.

C A P A L O Z Z A . Onorevole Presidente, l'amico Picchiotti non ha bisogno di un difensore, ma vorrei chiarire, poichè la mia posizione in Commissione è stata identica alla sua, che non si è parlato, da parte dell'onorevole Picchiotti e da parte mia, di un *escamotage* della Commissione, che anzi ha seguito i nostri suggerimenti ed ha dissociato l'amnistia dal condono. Le osservazioni che ha fatto or ora il senatore Picchiotti, e che del resto sono state fatte, come ho detto, anche in Commissione, erano una critica al testo del Governo, che, avendo messo insieme le esclusioni oggettive per l'amnistia e per il condono, nell'articolo 3, aveva creato una notevole confusione ed aveva determinato in alcuni il sospetto che si volesse con questo nascondere qualcosa.

Pertanto, la reazione del senatore Magliano, legittima se la critica avesse avuto per obiettivo la Commissione, non è giustificata, in quanto quell'obiettivo non vi era.

Per quanto riguarda l'emendamento, io tengo a fare una breve precisazione sull'ordine della votazione. Noi voteremo contro le esclusioni che la Commissione propone di introdurre nell'articolo 1, ma non intendiamo che con ciò restino precluse le votazioni contro le maggiori esclusioni previste all'articolo 3. In sostanza non vogliamo nè le esclusioni dell'articolo 1, nè quelle dell'articolo 3. Nell'ipotesi che il Senato approvi le esclusioni dell'articolo 1, non ci si dica che, per ciò stesso, sono comprese le più larghe esclusioni contenute nell'articolo 3.

P R E S I D E N T E . D'accordo; per questo avevo precisato che ritenevo superfluo l'emendamento soppressivo proposto dal senatore Picchiotti.

La Commissione insiste sull'emendamento?

M O N N I , *relatore*. La Commissione insiste perchè il Senato voti l'emendamento da essa proposto, cioè: « L'amnistia non si applica ai reati preveduti dagli articoli 371, 444, 516, 528 e 530 del Codice penale ».

P R E S I D E N T E . Prego il Governo di voler esprimere il suo avviso su questo emendamento.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, l'emendamento della Commissione, incontra la piena approvazione del Governo, nonostante che esso, come è già stato rilevato dall'onorevole Presidente della Commissione, riduca notevolmente il numero delle esclusioni che erano state introdotte nel testo governativo. Basti pensare al riguardo che la nuova formulazione della Commissione comprende nell'indulto — e parlo di questo perchè ne hanno parlato sia il senatore Chabod che altri colleghi — anche i reati di stampa e gli omicidi colposi.

Anche per quanto riguarda l'amnistia la Commissione ha operato una sensibile riduzione dei reati esclusi, limitandoli solo a due gruppi, quello delle frodi alimentari e quello dei più gravi delitti contro la pubblica moralità. Ho avuto l'onore di dire questa mattina che non si può, nel momento in cui il Parlamento è investito dell'esame di un provvedimento che inasprisce le pene in materia di frodi alimentari e che ha avuto larga, favorevole risonanza nel Paese (il collega Jervolino mi diceva che dai rapporti che gli giungono dai medici provinciali è risultato che è bastato solo l'annuncio del provvedimento per far diminuire i reati) non si può, ripeto, in questo momento, da parte del Governo seguire una condotta contraddittoria, accettando l'amnistia per quegli stessi reati per i quali ha proposto un inasprimento di pena.

Ecco perchè il Governo ha escluso questi reati dall'ambito dell'amnistia e continua a sostenere l'opportunità di tale esclusione.

A proposito di altre proposte di riduzione o di aggiunta, fatte in Commissione, debbo dire che per il falso giuramento la questione è più tecnica che di carattere giuridico. Infatti sia in seno alla Commissione che in Aula, nel discorso del senatore Jannuzzi, è affiorata la preoccupazione dell'incidenza dell'amnistia sul falso giuramento nel giudizio civile. A me sembra che questa preoccupazione dovrebbe essere fugata dall'articolo 2738 del Codice civile, il quale già consente al giudice civile, sia pure limitatamente ai fini del risarcimento dei danni, di conoscere del reato di falso giuramento, ancorchè amnistiato. Mi è stato fatto presente però, da parte di alcuni membri della Commissione, che questo articolo trova in pratica scarsissima applicazione, perchè il giudice civile difficilmente conosce il reato, sia pure ai fini limitati del risarcimento del danno.

Pertanto aderisco al pensiero della Commissione e, se il Senato non ha difficoltà da opporre, proporrei appunto di includere anche questo reato fra quelli esclusi dall'amnistia, non tanto in relazione, ripeto alla gravità del medesimo, quanto soprattutto per i riflessi dell'amnistia nello svolgimento dei processi in materia civile, molti dei quali si troverebbero ad essere paralizzati — secondo l'interpretazione che alcuni danno anche dell'articolo 2738 — nel caso che fossero estinti per amnistia i reati di falso giuramento e quelli connessi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto alla fine dell'articolo 1 dalla Commissione, emendamento accolto dal Governo. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, nel testo modificato. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(*E approvato*).

Onorevoli colleghi, a questo punto desidero porre una domanda all'Assemblea

Il disegno di legge che stiamo esaminando è urgentissimo, per l'attesa che vi è nei reclusori e in tutto il Paese. Se noi ne ritardiamo l'approvazione, senza dubbio anche la Camera dei deputati dovrà procrastinare l'esame.

L'Assemblea è arbitra della situazione, perchè la Presidenza non vuole assumersi responsabilità; pertanto deve decidere su queste tre possibilità: interrompere la seduta per un'ora e poi riprendere l'esame degli articoli questa sera stessa; rinviare la discussione a domani mattina; riprendere i lavori martedì pomeriggio, perchè la mattina di martedì dobbiamo dedicarla all'esame di una variazione di bilancio che è urgentissima, in quanto prima del 20 gennaio dovranno essere presi i relativi provvedimenti.

Indicate queste tre possibilità, desidero che l'Assemblea si pronunci, esonerando la Presidenza da ogni responsabilità.

**TERRACINI.** Tra le alternative da lei proposte, signor Presidente, io sono per quella di rinviare la discussione a domani mattina.

**CAPALAZZA.** Mi associo a quanto detto dal senatore Terracini.

**MONNI, relatore.** Signor Presidente, anch'io sono dello stesso parere, se dobbiamo rinviare, rinviando a domani mattina.

**PRESIDENTE.** Poichè non si fanno osservazioni, rinvio allora il seguito della discussione alla seduta di domani mattina.

#### Annunzio di interpellanze

**PRESIDENTE.** Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**GENCO, Segretario.**

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere con precisione i criteri adottati dal suo Dicastero nella prima applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454, detta del

« Piano Verde », quale emerge dalla relazione di recente presentata al Parlamento ed in particolare per sapere:

1) in che misura gli stanziamenti di complessivi 221 miliardi e 200 milioni disponibili nel primo anno di esecuzione della legge sono stati effettivamente erogati a favore delle aziende (possibilmente con dati aggiornati a tutto dicembre 1962),

2) perchè si è ritenuto di destinare la massima parte dei fondi alla costruzione di fabbricati rurali, a detrimento degli investimenti più direttamente produttivi (trasformazione fondiaria e agraria, irrigazione, incremento e miglioramento del patrimonio zootecnico, ecc.);

3) come si giustifica il fatto che in difformità degli impegni tante volte assunti e delle stesse norme della legge n. 454, le esigenze di rafforzamento e di sviluppo della cooperazione siano state del tutto trascurate;

4) le ragioni per le quali le somme assegnate al Mezzogiorno sono rimaste ben lontane dalla percentuale del 40 per cento sul totale, prescritta dall'articolo 40 della legge;

5) in quali proporzioni i contributi preventivati in complessivi 17,5 miliardi per impianti collettivi di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli sono stati ripartiti tra cooperative, Consorzi di bonifica, Federconsorzi e altri Enti;

6) i motivi per i quali i contributi per il finanziamento degli ammassi volontari sono stati riservati alla sola Federconsorzi e agli Enti di carattere corporativo, con l'esclusione pregiudiziale delle organizzazioni cooperative che pure presentavano nel maggior numero dei casi, serie garanzie di efficienza e di capacità tecnica.

Sulla scorta di tali premesse e constatazioni, che conferiscono a questa prima applicazione della legge la duplice caratteristica negativa di una polverizzazione disorganica degli interventi e di una perdurante sottovalutazione dei problemi prioritari posti dall'attuale situazione dell'agricoltura, gli interpellanti chiedono al Ministro di voler chiarire se e in qual modo un siffatto indirizzo sia conciliabile con i propositi di programma-

zione generale e con i nuovi orientamenti di politica agraria ripetutamente enunciati dal Governo (613).

MILILLO, FENOALTEA, CALEFFI,  
NEGRI, DI PRISCO, NENNI  
Giuliana

### Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E N C O , *Segretario:*

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, l'interrogante, facendosi interprete della profonda emozione e dell'indignazione prodotta nei lavoratori biellesi da un grave episodio recentemente accaduto alla Filatura di Tollegno, chiede di sapere se sono a conoscenza di tali fatti e in quale modo sono tempestivamente e direttamente o indirettamente intervenuti, con disposizioni adeguate, affinché siano rispettate le vigenti leggi sulla protezione del lavoro e della salute dei cittadini.

Il 13 dicembre 1962 i dirigenti della Filatura di Tollegno hanno imposto ad un reparto donne dello stabilimento una riduzione dei tempi di lavorazione ed un aumento del macchinario cui accudire, talmente superiore alle possibilità fisiche delle operaie che diciassette di queste sono svenute sul loro posto di lavoro ed altre tredici sono state costrette ad abbandonare il lavoro in seguito alla estenuante tensione nervosa.

Superfluo dire che tali tempi di lavorazione e numero delle macchine furono imposti dai dirigenti lo stabilimento unilateralmente e senza una preventiva contrattazione con le Commissioni interne e con le organizzazioni sindacali.

Dopo il tentato esperimento alla Filatura di Tollegno, malgrado i risultati evidentemente negativi e gravemente dannosi per la salute e la vita delle operaie, il tentativo di imporre gli stessi impossibili, assurdi sistemi di cosiddetta « razionalizzazione » è stato effettuato in altri stabilimenti della zona.

Quest'imposizione di tempi e di macchinari al disopra di ogni limite umano è insopportabile per le operaie anziane ed estrema-

mente nocivo per la salute delle giovani, talchè un intervento urgente dei Ministeri competenti s'impone non soltanto a tutela dei giusti diritti dei lavoratori, per far sì che le leggi siano rispettate, ma a difesa degli interessi stessi della Nazione e delle sue forze produttive.

Le giovani generazioni italiane debbono poter crescere sane, robuste e felici. È inconcepibile che in un Paese civile si tenti di introdurre dei metodi barbari e tristi di tempi ormai lontani che possono trovar riscontro soltanto nei paesi coloniali, ma non in una Repubblica fondata sul lavoro (1603).

SECCHIA

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda dare disposizioni perchè non sia abbandonato — come si vocifera, causando vivo fermento nei paesi della zona — il tratto dell'interprovinciale n. 54 compreso fra gli abitati di Tursi e Colobraro in provincia di Matera, tratto importantissimo, date le insufficienti comunicazioni della zona ed indispensabile per lo allacciamento con i comuni della Valle dell'Agri: S. Arcangelo, Roccanova, Missanello ed altri. Urge la statizzazione del suddetto tratto, venendo incontro ai voti di quelle popolazioni che vivono da lungo tempo in un tristissimo isolamento (1604).

CERABONA

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga che le espressioni usate dal Procuratore generale della Corte d'appello di Milano in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, siano lesive del prestigio del Parlamento nazionale e dei parlamentari in carica e quali iniziative intenda prendere, beninteso nei limiti costituzionali, per evitare che, ogni anno, alcuni Procuratori generali della Repubblica, in occasione dei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario, esprimano giudizi offensivi nei confronti vuoi delle istituzioni nazionali, vuoi di determinate categorie professionali o sociali le quali non hanno, nei casi specifici, mezzi legali di difesa (1605).

BANFI, CALEFFI, SANSONE

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere se il Governo abbia svolto o intenda svolgere un'ulteriore azione, nel quadro del Consiglio dei ministri delle Comunità a Sei, per affrettare l'istituzione dell'Università europea.

L'importanza di questo obiettivo — più volte sottolineata, anche dal Parlamento europeo — è tale, e le possibilità di sviluppo che detto istituto universitario, anche solo embrionalmente costituito, avrebbe, sono così notevoli, che sembra opportuno prendere in considerazione la realizzazione anche di una Università all'inizio strettamente limitata alle materie scientifiche di competenza dell'Euratom, purchè tale realizzazione sia immediata, e costituisca così un primo nucleo, più facilmente suscettibile di quell'ampliamento a cui sopra si è fatto cenno (3550).

GRANZOTTO BASSO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere se il Governo abbia svolto o intenda svolgere un'ulteriore azione, nel quadro del Consiglio dei ministri delle Comunità europee, per addivenire a una fusione degli Esecutivi delle tre Comunità.

Alle ragioni di funzionalità ed organicità più volte allegare in favore di tale misura di razionalizzazione (ad esempio, relative al problema di una politica europea dell'energia), un'altra, e ancora più cogente, se ne aggiunge ora con il *Memorandum* dell'Esecutivo della C.E.E., dell'ottobre 1962, sulla programmazione europea.

Come è stato infatti da più parti sottolineato, tale programmazione non potrà essere organicamente concepita se non abbracciando da un solo punto di vista l'insieme del settore di competenza delle tre Comunità: e quindi ad opera di un organo esecutivo che tutte queste competenze comprenda (3551).

GRANZOTTO BASSO

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri, per conoscere se il Governo abbia svolto o intenda svolgere un'ulteriore azione, nel quadro del Consiglio dei ministri delle Comunità a Sei, perchè detto Consiglio addivenga alla scelta di una sede unica delle Comunità europee.

Tale problema — che si connette strettamente a quello della fusione degli Esecutivi — acquista particolare importanza per le crescenti responsabilità che incombono alle tre Comunità europee, e in particolare a quella economica, e quindi per le crescenti disfunzioni e perdite di tempo e di denaro che la molteplicità delle sedi necessariamente comporta (3552).

GRANZOTTO BASSO

Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per sapere:

1) se sono a conoscenza che a Castelchiodato, frazione del comune di Mentana, alcune case hanno dovuto essere abbandonate dagli abitanti perchè minacciano di crollare e altre ancora per movimenti sotterranei si trovano nello stesso pericolo;

2) se, dopo gli accertamenti tecnici, hanno provveduto a sistemare convenientemente gli sfollati e se hanno deciso di eseguire con urgenza i provvedimenti necessari per assicurare l'incolumità dei cittadini (3553).

MENGHI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere quali siano i suoi precisi intendimenti sulla questione dell'istituzione di una Università di Stato in Abruzzo.

La burocratica incomprendenza dimostrata in proposito dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, i pareri contraddittori da esso espressi, la consueta tendenza a far marcire i problemi di rinvio in rinvio con la comoda scusa della loro complessità, le esasperanti tergiversazioni con cui i Ministri succedutisi a capo del Dicastero negli ultimi dieci anni hanno creduto di svigorire ed eludere le molte manifestazioni di protesta organizzate nelle città interessate, hanno finito per indurre le Amministrazioni locali a rom-

pere gli indugi, creando per loro conto alcune facoltà libere che, qualunque sia il giudizio sulla loro efficienza e funzionalità, costituiscono ormai un fatto compiuto impossibile ad ignorarsi, non fosse che per il numero, già elevatissimo inizialmente ed in continuo aumento, degli studenti iscritti.

In queste condizioni lasciare ancora le cose come sono può solo avere il risultato di aggravare in misura crescente il disagio e l'incertezza di centinaia e fra poco migliaia di giovani e di seminare turbamento e sfiducia nell'opinione pubblica, con gli squilibri politici ed economici che tutto ciò comporta, a danno di una Regione che pure, sia per le grandi tradizioni culturali sia per il suo enorme potenziale, tuttora non utilizzato, di risorse naturali ed umane, dovrebbe formare oggetto di particolarissima considerazione e sollecitudine da parte dei pubblici poteri (3554).

MILILLO

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se sia vero che nell'agosto 1962 si siano rilasciate assicurazioni alla Federazione italiana caccia di ovviare alla situazione sorta, invece, da una chiara decisione della Corte costituzionale, relativa alla libertà di associazione dei cacciatori italiani che priva giustamente la detta Federazione della rappresentatività dei cacciatori italiani e perciò del privilegio monopolistico di incarichi che sono sempre stati malamente e negativamente espletati. Gli stessi incarichi infatti giustamente sono stati da tempo affidati alle Amministrazioni provinciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, e perciò a queste Amministrazioni provinciali, garanzia di obiettiva azione, sarà bene dare dei giusti contributi che le mettano finalmente in condizione di svolgere tutti i compiti che, per giustizia, non possono più essere affidati alla Federazione caccia ridotta in stato di libera associazione. Solamente così si sfuggirà all'errore di dare privilegi ad una associazione, eventualmente negandoli ad altre libere associazioni tra le quali, ad esempio, l'Associazione cacciatori di montagna, sorta per esigenze naturali di difesa

della fauna alpina, ancora prima della sentenza della Corte costituzionale, proprio perchè la Federazione caccia suddetta aveva fallito il suo scopo e si era condotta demagogicamente in modo da aprire tutte le possibilità di distruzione della fauna alpina, lasciando il privilegio di tale difesa solo alle sue Federazioni provinciali delle Alpi orientali con un'altra patente violazione costituzionale (3555).

SIBILLE

Al Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti i competenti organi dell'Aeronautica militare hanno attuato per risolvere la grave situazione riguardante quei capitani in servizio permanente del ruolo Servizi, del ruolo Assistenti tecnici del genio, del ruolo Amministrazione del commissariato i quali, pur avendo da tempo superato gli esami di avanzamento a scelta, non vengono valutati per difetto da parte loro del titolo di studio introdotto dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, nonostante che molti colleghi, già pari grado, siano stati in precedenza valutati e promossi ai gradi superiori.

Si domanda perchè trattandosi dello stesso Ministero difesa, in analogia a quanto già attuato dall'Esercito con legge 16 novembre 1962, n. 1622, operante dal 1° gennaio 1963, anche l'Aeronautica non provveda sollecitamente a sbloccare tale anomala situazione (3556).

ZACCARI

Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, per conoscere se siano informati che il Comune di Napoli ha inviato ingiunzione di sfratto per il prossimo 25 gennaio 1963 ai titolari dei negozi siti in Napoli in via S. Chiara per procedere all'isolamento dello storico omonimo campanile;

e se non ritengano opportuno far rinviare detti sfratti in considerazione del fatto che il Parlamento ha attualmente in corso l'esame della legge sull'avviamento commerciale, e dare così la possibilità a quei commercianti di usufruire dei benefici previsti dalla legge in parola (3557).

PALERMO, VALENZI

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora devoluto a favore dei Comuni — ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1341 — il contributo nelle spese da essi sostenute per il X Censimento generale della popolazione e per il IV Censimento generale dell'industria e del commercio.

L'interrogante, nella qualità di amministratore comunale, sente il dovere di sottolineare l'urgente necessità che sia provveduto senza ulteriore indugio all'esecuzione del ricordato precetto legislativo, in considerazione dell'estremo stato di disagio economico-finanziario nel quale notoriamente versano i Comuni del Mezzogiorno d'Italia, che hanno già sopportato l'onere relativo ai censimenti generali sopra nominati (3558).

PIGNATELLI

Al Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere in modo positivo e stabile la situazione produttiva degli stabilimenti dell'Aerfer di Pozzuoli, ove si manifestano nuovi sintomi di crisi. In questi ultimi tempi, per esempio, si calcola che circa duecento operai restano ogni giorno in fabbrica senza una precisa mansione. Ciò fa giustamente nascere le più serie preoccupazioni perchè sono ancora presenti in tutti gli interessati i ricordi delle lotte lunghe e difficili svoltesi in un recente passato che si conclusero con il passaggio nel 1959 degli Stabilimenti meccanici di Pozzuoli sotto la gestione dell'Aerfer e con le più solenni assicurazioni da parte del Governo che sarebbe stata garantita in modo duraturo la vita produttiva dell'Azienda. Da allora lo Stabilimento era stato ammodernato e adeguatamente attrezzato per far fronte — assieme alla simile fabbrica di

Pistoia — alle nuove grandi esigenze nazionali in materia di materiale rotabile e ferroviario. Come si spiega, dunque, la nuova crisi soprattutto dopo i recenti massicci stanziamenti di miliardi votati dal Parlamento per l'ammodernamento delle Ferrovie dello Stato?

Si chiede, inoltre, di conoscere l'esatta entità delle commesse affidate all'Aerfer di Pozzuoli nel 1962 e quali prospettive si aprono per il futuro (3559).

VALENZI

### Ordine del giorno per la seduta di sabato 12 gennaio 1963

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, sabato 12 gennaio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto (2367) (*Procedura urgentissima*).

II. Discussione del disegno di legge:

Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione (2188).

III. Discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (*Doc. 103*).

La seduta è tolta (*ore 21,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari